

Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare

Master in Pedagogia Familiare

(edizione 2016-2018)

Tesi di Specializzazione di Claudia Burlando

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO PENALE MINORILE

con l'esame di percorsi esperienziali di giustizia riparativa minorile e
considerazioni sul possibile coinvolgimento del Pedagogista Familiare

10 maggio 2018

Indice

Introduzione	4
1. Che cos'è la giustizia riparativa?	5
1.1 La questione terminologica	5
1.2 Definizione di giustizia riparativa	7
1.2.1 <i>secondo la dottrina</i>	7
1.2.2 <i>secondo le fonti normative</i>	11
1.3 Modello retributivo e riparativo a confronto	17
1.4 Strumenti e pratiche di giustizia riparativa	21
1.4.1 <i>Victim offender mediation (la mediazione penale)</i>	24
1.4.2 <i>Family Group Conferencing (dialogo allargato ai gruppi parentali)</i>	25
1.4.3 <i>Circle processes</i>	27
1.4.4 <i>L'ascolto: parole e volti</i>	28
2. La mia esperienza di giustizia riparativa in ambito penale minorile	31
2.1 Il Progetto Ricominciamo	31
2.1.1 <i>Obiettivi del Progetto</i>	31
2.1.2 <i>Inizio del percorso</i>	32
2.1.3 <i>Le attività</i>	34
2.1.4 <i>Percorsi individualizzati</i>	35
2.1.5 <i>Educatori e tutor – la comunità di cura</i>	36
2.1.6 <i>Relazioni finali e il tavolo di ricomposizione</i>	38
2.2 Due casi esperienziali	42
2.2.1 <i>un reo</i>	42

2.2.2	<i>una vittima</i>	45
2.3	Osservazioni sul Progetto	50
2.3.1	<i>Volontarietà del percorso e responsabilizzazione del reo</i>	50
2.3.2	<i>Centralità della famiglia</i>	52
2.3.3.	<i>Attenzione alla persona e alle relazioni</i>	53
2.3.4.	<i>L'importanza del "fare"</i>	55
2.3.5.	<i>Le scuse formali e la "riparazione" nel Progetto</i>	56
2.3.6.	<i>Importanza della Comunità e della rete pubblico-privato</i>	57
3.	Il Pedagogista Familiare e la giustizia riparativa minorile	60
3.1	<i>Il bisogno di un esperto della famiglia</i>	60
3.2	<i>La rispondenza al bisogno da parte del Pedagogista Familiare</i>	62
4.	Una giustizia a misura di minore	65
4.1	<i>Il quadro normativo internazionale</i>	65
4.2	<i>Aperture "riparative" nel sistema penale minorile Italiano</i>	69
5.	Considerazioni conclusive	74
	Bibliografia	77
	Sitografia	78

Introduzione

Il presente lavoro intende dare un inquadramento generale del tema della giustizia riparativa, per poi passare all'esame del progetto nell'ambito del quale ho svolto attività di volontariato con l'associazione ASAI di Torino, il "*Progetto Ricominciamo*", sia nella sua struttura generale che nella realizzazione pratica e nella mia esperienza personale, che ancora continua.

I minori coinvolti nel progetto sono ragazzi che hanno commesso un reato, ai quali viene proposto un percorso di giustizia riparativa; nella quasi totalità dei casi si tratta di ragazzi che "*non hanno assunto una identità deviante ed è estremamente importante che non siamo noi ad attribuirgliela*"¹; hanno commesso uno sbaglio e tramite il percorso viene data loro la possibilità di mostrare chi sono al di là del loro sbaglio.

Il Progetto prevede il coinvolgimento anche delle vittime, spesso anch'esse minori, e queste, più di tutti, hanno bisogno della giustizia riparativa, che riserva loro un ruolo centrale, si preoccupa di dare loro una voce, la possibilità di essere ascoltate e riconosciute.

E' altresì prevista la partecipazione attiva della famiglia dei ragazzi coinvolti nel percorso e la conoscenza delle dinamiche familiari, la capacità di analizzare il contesto familiare dei ragazzi, di rilevarne i bisogni, di attivare le risorse all'interno della famiglia e sul territorio sono strumenti essenziali al fine di rendere l'intervento efficace.

Da qui nasce l'idea della giustizia riparativa in ambito minorile come argomento di tesi di specializzazione in Pedagogia Familiare.

¹ Sono parole del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta Anna Baldelli, cfr. il video "*Che cosa ci è successo*" sul sito www.asai.it/cosa-facciamo/giustizia-riparativa

1. Che cos'è la "giustizia riparativa"?

La giustizia riparativa è un diverso approccio, una diversa risposta al comportamento criminale, che coinvolge e pone al centro la vittima, il reo, le loro famiglie e in genere i soggetti e le comunità interessate.

1.1 La questione terminologica

Il termine "giustizia riparativa" deriva dalla traduzione dell'espressione inglese "*restorative justice*"², che sottolinea la finalità di restaurare, ripristinare nello stato originario ciò che è stato danneggiato con il reato. La "riparazione" va intesa non solo e non tanto in termini risarcitori, come riparazione pecuniaria, ma nell'accezione molto più ampia di porre rimedio alle sofferenze, alle offese, come "ricucitura" delle lacerazioni causate dal reato nelle persone, nelle relazioni, nelle comunità direttamente o indirettamente coinvolte o altrimenti toccate dal reato.

Il termine "giustizia riparativa" rievoca l'espressione "*giustizia riparatrice*" utilizzata dal filosofo italiano Giorgio Del Vecchio nel suo saggio del 1923 intitolato *La Giustizia*. Il concetto di giustizia riparatrice enucleato da Del Vecchio costituisce un'importante anticipazione della moderna "*restorative justice*"³; propone infatti il superamento dell'idea della pena come ritorsione inflitta per soddisfare il bisogno ancestrale di vendetta e la prospettazione della possibilità di

² Il primo utilizzo del termine viene attribuito a Howard Zehr (nel suo scritto *Retributive Justice, Restorative Justice, in New perspectives on crime and Justice, Occasional paper* (4), 1985) autore che per primo ha dato alla "*restorative Justice*" una compiuta elaborazione teorica con il suo *Changing Lenses* (1990). In realtà, l'origine del termine sembra risalire al saggio di Albert Eglash del 1977, *Beyond Restitution, creative restitution*. Per un approfondimento del tema cfr. Mannozi-Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi* di G. Mannozi e G.A. Lodigiani, Giappichelli, 2017, p. 76 ss.

³ cfr. Mannozi-Lodigiani, cit., p. 80 ss. Secondo la ricostruzione storica dell'origine del *nomen* "*restorative justice*" effettuata da Mannozi e Lodigiani, il concetto di giustizia riparatrice enucleato da Del Vecchio avrebbe contribuito largamente a creare il sostrato culturale di riferimento del *nomen* stesso.

una nuova giustizia, volta a ristabilire l'equilibrio turbato dal reato non con il male ma con azioni positive del reo finalizzate ad annullare o almeno ridurre le conseguenze del reato.

“Ricambiare il male con il male, nella stessa misura, è la maniera più ovvia, ma non più vera, per ristabilire il turbato equilibrio: il male si ripara veramente solo col bene. Perciò è da affermare questo principio: al malum actionis, costituito dal delitto, debesi opporre come esigenza della giustizia non tanto un malum passionis, secondo l'antica formula, quanto un bonus actionis, ossia un'attività in senso contrario dell'autore del delitto medesimo, la qual ne annulli o riduca gli effetti, fino a che ciò sia possibile” ⁴.

Del Vecchio mette al centro della risposta al crimine il bisogno delle vittime, indicando la possibilità *“ugualmente giuridica”* che chi ha sofferto un torto *“possa appagarsi di una reazione attenuata o simbolica (...) specie quando l'autore del torto se ne dimostri pentito e, per quanto possibile, lo ripari. La rinuncia a un diritto (...) non nega il diritto medesimo, anzi lo presuppone e implicitamente lo afferma.”*

In questo senso la *“giustizia riparatrice”* di Del Vecchio può considerarsi un antecedente storico nel dibattito criminologico della *restorative justice*.

Altro interessante antecedente terminologico della *restorative justice* è la *“heilende Gerechtigkeit”* utilizzato (nel 1955) dagli studiosi tedeschi Schrey e Walz⁵, tradotto in inglese come *restorative justice* ma che letteralmente significa *“giustizia che cura”*, che risana, che ripara. Questa espressione evoca, nelle intenzioni dei citati autori, una giustizia il cui obiettivo va ben al di là della mera compensazione in termini giuridici di un danno, di un torto, mirando ad una

⁴ G. Del Vecchio, *La giustizia*, Studium, Va edizione, 1955, p. 192 (la prima edizione risale al 1923); cfr. anche l'analisi dell'opera di Del Vecchio fatta da Mannozi-Lodigiani cit., p. 84.

⁵ HH Schrey e HH Waltz, *Gerechtigkeit in Biblischer sicht*, Gottehelp-verlag, Zurigo, 1955, adattato in inglese da Whitehouse in *The Biblical Doctrine of Justice and Law*, SCM Press Ltd, London 1955

guarigione profonda della ferite di cui soffre il genere umano ed a riportare equilibri (etici) che risolvano non solo il dolore presente, ma anche quello passato e quello futuro⁶.

1.2 Definizione di giustizia riparativa

1.2.1 secondo la dottrina

A partire dagli anni '90, gli studiosi della materia hanno proposto numerose definizioni di giustizia riparativa, alcune della quali hanno posto maggiore enfasi sulle esigenze della vittima, altre su quelle del reo, altre sul ruolo della comunità nei processi riparativi, altre sulle modalità e sui contenuti della riparazione, altre ancora hanno tentato di inquadrarla in modo più completo, considerando la molteplicità dei suoi elementi.

Qui di seguito si riportano alcune tra le più accreditate definizioni proposte dalla dottrina internazionale.

Secondo Howard Zehr, considerato il “padre” della *restorative justice* in senso moderno (cfr. nota 2), *“la giustizia riparativa è un approccio per ottenere giustizia che coinvolge, per quanto possibile, coloro che hanno un ruolo o interesse (“those who have a stake”) in una determinata offesa o danno, per identificare congiuntamente ed affrontare le conseguenze dannose, i bisogni e gli obblighi in modo da risanare (“heal”) e sistemare le cose al meglio”*⁷. Con questa definizione Zehr riassume gli elementi essenziali della giustizia riparativa nella sua costruzione teorica e precisamente:

- la centralità delle persone coinvolte nel reato - primariamente la vittima e il reo, ma anche le rispettive famiglie, gli amici, i membri della comunità o la

⁶ cfr. Mannozi-Lodigiani, cit., p. 79

⁷ Si tratta della traduzione letterale della definizione di H. Zehr nella sua ultima formulazione riportata nella più recente edizione di *The little book of Restorative Justice, revised and updated*, Good Books, 2015.

comunità stessa che abbiano subito in vario modo conseguenze del reato – delle relazioni interpersonali tra loro, delle loro sofferenze e dei loro bisogni;

- La partecipazione attiva delle persone coinvolte nell'individuazione della risposta al reato, che deve partire appunto dall'individuazione congiunta del danno arrecato e dei bisogni conseguenti e delle azioni ("obblighi") per risanare la situazione;
- Lo scopo di riparazione dei danni arrecati dal reato alle persone e alle relazioni: Zehr utilizza il termine "*put things right*", (ri)mettere le cose a posto, per indicare che la riparazione deve tendere a rimediare i danni, le sofferenze, ripristinare per quanto possibile la situazione anteriore al reato. L'attività riparatoria rappresenta d'altro canto un'opportunità per chi ha causato il danno di "mettere le cose a posto"; il fatto di porre in essere volontariamente concrete attività volte a rimediare quanto causato, implica la relativa assunzione di responsabilità da parte del reo.

Quando le conseguenze del reato siano gravi, come per esempio in un omicidio, la completa eliminazione del male causato non è possibile; in questi casi, l'attività volta a rimediare, sia essa concreta o simbolica, non può assicurare alla vittima la "guarigione" ("*healing*") - che, sottolinea Zehr, è un processo personale proprio della vittima stessa - ma può aiutarla a guarire;

- la riparazione, intesa come azione volta a "mettere le cose a posto", implica che siano prese in considerazione e affrontate anche le cause del crimine. L'intervento riparatorio richiede l'esame dei bisogni sia della vittima che del reo e l'assunzione di responsabilità e obblighi conseguenti non solo (a) da parte del reo verso la vittima e la comunità, ma anche (b) da parte della comunità e della società verso la vittima e verso il reo. Questo incoraggiamento di tutti i soggetti e comunità coinvolti all'assunzione delle

proprie responsabilità e dei conseguenti obblighi di riparazione e cura verso gli altri, oltre a essere il cuore dell'azione riparativa è al contempo elemento essenziale della prevenzione del crimine e della promozione del benessere dell'intera comunità.

Analoga definizione di giustizia riparativa è data da Mark Umbreit, che l'articola ulteriormente richiamandone i valori fondamentali: “[...] *La giustizia riparativa è basata su valori che: enfatizzano l'importanza dell'assistenza dovuta alle vittime del crimine; mettono il reo direttamente di fronte alle persone e alla comunità che il suo reato ha 'violato'; recuperano il più possibile le perdite materiali ed emotive subite dalla vittima; garantiscono una serie di possibilità per il dialogo e la risoluzione dei problemi tra vittima, reo, famiglie e altre persone significative interessate dal crimine; offrono al reo lo sviluppo di competenze per la sua reintegrazione nella vita produttiva della comunità; rafforzano la sicurezza pubblica attraverso il rafforzamento dei legami della comunità*”⁸. Questa definizione ha il pregio di sottolineare l'importanza del mettere il reo direttamente di fronte alla persona danneggiata dal reato e di dare una possibilità di dialogo (in relazione a questo tema si rinvia al successivo paragrafo 1.4.4. *L'ascolto: parole e volti*).

Un altro dei principali studiosi della materia, Tony Marshal, riporta la seguente definizione di *restorative justice* come comunemente accettata a livello internazionale: “*la giustizia riparativa è un processo nel quale le parti direttamente ed indirettamente coinvolte in un reato si riuniscono per gestire e cercare di risolvere collettivamente le conseguenze negative del reato e le sue implicazioni nel*

⁸ M.S. Umbreit , R.B. Coates, B. Vos, The impact of Victim-Offender Mediation: two Decades of research, in “Federal Probation”, 2001, LXV, 3, pp29-35, citato e tradotto da G. Tramontano e D. Barba, in *La Mediazione Penale Minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Carrocci editore, 2017, p. 23.

futuro delle persone coinvolte"⁹. Marshal si sofferma poi sui principi e su alcuni presupposti della giustizia riparativa:

- dare spazio al coinvolgimento delle persone maggiormente colpite dal reato: vittima, reo, ma anche le loro famiglie e le loro comunità. Presupposto della necessità di creare questo spazio è che le parti non siano in grado di risolvere da sole le conseguenze del reato e che il loro coinvolgimento vada facilitato;
- considerare il reato ed i problemi provocati nel loro contesto sociale. Si presuppone infatti che il crimine abbia le sue radici nelle condizioni sociali e nelle relazioni all'interno della comunità; la prevenzione della criminalità dipende dall'assunzione di responsabilità da parte della comunità e dalla sua attivazione (anche tramite la politica sociale dei governi) per rimediare alle situazioni che hanno causato il crimine;
- risolvere i problemi mantenendo lo sguardo al futuro e in una prospettiva di prevenzione;
- la flessibilità e creatività della pratica riparativa, per poter rispondere alle esigenze personali e sfruttare le potenzialità specifiche presenti in ciascun caso;
- una relazione "attiva" con le istituzioni; l'individuazione di obiettivi comuni e la collaborazione tra soggetti coinvolti, comunità, agenti della giustizia istituzionale e istituzioni governative è essenziale per l'efficienza ed efficacia ottimali di ogni intervento.

Marshall individua quindi i principali obiettivi della giustizia riparativa:

- rispondere a tutti i bisogni materiali, economici ed emotivi, della vittima e di coloro che sono vicini alla vittima;

⁹ Cfr. Marshal, *Restaurative Justice: an overview*, cit. p. 5 e ss.

- dare la possibilità al reo di assumersi “attivamente” la responsabilità per le proprie azioni;
- la prevenzione della recidiva tramite la reintegrazione del reo nella comunità;
- creare una comunità attiva nel supportare le vittime e i rei nella loro riabilitazione e quindi nella prevenzione del crimine.

Si riporta infine la definizione di “*restorative discipline*”, nel senso di approccio disciplinare/educativo “riparativo”, proposta da Stutzman e Mullet (nel loro saggio breve sulla disciplina riparativa per le scuole, con riferimento a comportamenti devianti dalle regole scritte e non scritte – “*misbehaviour*” - non necessariamente costituenti reato)¹⁰: la “*disciplina riparativa: individua e riconosce gli scopi del comportamento deviante (“misbehaviour”), affronta i bisogni di chi è stato danneggiato, lavora per ‘mettere le cose a posto’, si pone come obiettivo di migliorare il futuro, cerca di curare, usa metodi collaborativi*”. Questa definizione riprende nei tratti essenziali quella di Zehr, ma si caratterizza per l’accento posto (a) sull’importanza dell’individuazione degli scopi reali di chi ha agito il comportamento deviante, per la loro considerazione nella individuazione degli interventi riparativi, che dovrebbero avere tra i principali obiettivi anche la soddisfazione di quegli scopi con comportamenti positivi, anziché devianti; nonché (b) sull’obiettivo ultimo di migliorare il futuro, anche oltre il “mettere le cose a posto”, delle persone coinvolte dal comportamento deviante, della comunità interessata e della società.

1.2.2 secondo le fonti “normative”

La giustizia riparativa è stata definita in alcuni atti e documenti sovranazionali

¹⁰ Tradotto da L. Stutzman Amstuz e J.H. Mullet, *The little book of restorative Discipline for Schools*, Good Books, 2015, p. 22.

che, per alcuni aspetti, riassumono le definizioni date dalla dottrina. Si precisa tuttavia che, nella maggior parte dei casi, le definizioni normative, più che fornire nozione di “*restorative justice*”, tendono a delineare una cornice in cui collocare prassi, procedure, programmi cui viene riconosciuto carattere riparativo¹¹.

I *Principi di base sull'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa* adottati dal Consiglio Economico-Sociale delle Nazioni Unite nel 2002¹² (“*Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*”; di seguito indicati anche come *Basic principles*) definiscono come programmi di giustizia riparativa quelli in cui si utilizzino procedimenti riparativi (“*restorative process*”): “*per procedimento riparativo si intende qualsiasi procedimento in cui la vittima e il reo e, se opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità interessato dal crimine, partecipa attivamente e insieme agli altri alla risoluzione dei problemi derivanti dal crimine, normalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti riparativi possono includere la mediazione, la conciliazione, i ‘conferencing’ e ‘sentencing circles’*”¹³.

Nelle premesse dei *Basic principles*, la giustizia riparativa viene indicata come una risposta al crimine in evoluzione, che rispetta la dignità ed eguaglianza di ciascuna persona, crea comprensione reciproca e promuove l’armonia sociale attraverso la cura e guarigione (“*healing*”) delle vittime, degli offensori e delle comunità. Ciò in quanto:

- permette a coloro che hanno subito conseguenze dal reato di condividere apertamente le loro emozioni, i sentimenti, le loro esperienze;
- da alle vittime l’opportunità di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicuri e di tentare un definitivo superamento (“*closure*”) dell’accaduto;

¹¹ cfr. Mannozi-Lodigiani, cit., p. 99.

¹² *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, risoluzione ECOSOC n. 2002/12 del 24 luglio 2002

¹³ Cfr. l’art. 1 par. 2 dei *Basic principles*.

- permette agli offensori di cercare le cause reali del loro comportamento e di assumersene la responsabilità in modo significativo;
- consente alle comunità di capire le ragioni sottostanti al crimine, di promuovere il benessere della comunità e di prevenire il crimine;
- mette a disposizione misure flessibili ed adattabili ai sistemi penali istituzionali, potendo essere complementari agli stessi e al contempo tenere in considerazione le specifiche circostanze legali, sociali, culturali del singolo caso.¹⁴

La risposta al crimine “riparativa” include attività restitutorie e riparatorie, tra cui servizi per la comunità, finalizzati a soddisfare i bisogni individuali e collettivi all’assunzione da parte di ciascuno delle proprie responsabilità ed alla reintegrazione e riabilitazione della vittima e dell’offensore¹⁵.

Nel 2006, è stato pubblicato l’*“Handbook on Restorative Justice Programmes”* (*Handbook*) preparato a cura del *Office on Drugs and Crime* delle Nazioni Unite¹⁶, allo scopo di fornire agli Stati, alle istituzioni governative, agli organi di giustizia penale e alle comunità una sintesi di modelli e programmi di giustizia riparativa (tratti da pratiche riparative esistenti), per dare una migliore risposta al crimine ed al conflitto in genere. L’*Handbook* definisce la giustizia riparativa come *“una modalità di risposta al comportamento criminale attraverso il bilanciamento dei bisogni della comunità, delle vittime e degli offensori”* e ne riprende le caratteristiche essenziali già delineate nei *Basic principles*, approfondendo l’analisi dei presupposti su cui l’approccio riparativo si basa e dei suoi obiettivi. La giustizia riparativa viene promossa come valida alternativa ai percorsi istituzionali di giustizia penale, alle sanzioni ed alla stigmatizzazione del reo che

¹⁴ Cfr. il *Preamble* dei *Besic principles*.

¹⁵ Cfr. art. 1 par. 3 dei *Basic principles*.

¹⁶ Cfr p. 6 del *Hanbook on Restorative Justice Programmes Restorative justice* preparato a cura del *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) nel 2006.

ne conseguono, utilizzabile insieme ed in modo complementare e coordinato con la giustizia penale. L'intervento riparativo viene indicato come risposta particolarmente adatta alle situazioni in cui gli offensori siano minori, per i quali è particolarmente importante l'obiettivo di trasmettere al reo nuovi valori e capacità¹⁷.

Una vera e propria definizione "normativa" della giustizia riparativa è stata data per la prima volta con la direttiva europea 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in cui la "giustizia riparativa" è definita come "*qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale*" (articolo 2, n.1, lett. d), allineandosi così sostanzialmente alle definizioni proposte in precedenza.

Sempre a livello sovranazionale, nelle *Linee guida relative a minori in contatto con la giustizia* adottate nel 2016¹⁸ dal Consiglio della IAYFJM (*Internazional Association of Youth and Family Judges and Magistrates*) si legge che la giustizia riparativa "*è basata sul principio secondo cui la giustizia deve assicurare che l'offensore ripari il danno causato dal suo comportamento deviante ("wrongdoing"), così come deve favorire la reintegrazione dell'offensore nella comunità. Ciò, ove possibile, è realizzato al meglio attraverso processi collaborativi che coinvolgano l'offensore, la vittima e membri della comunità di cui sia opportuna la partecipazione. La riparazione dovrebbe essere 'reale'; qualora ciò non sia possibile può essere presa in considerazione una riparazione simbolica (per esempio attraverso servizi alla comunità).*" Tra le citate Linee guida della IAYFJM vi è

¹⁷ Cfr. *l'Handbook on restorative Justice Programmes*, cit. pp.6 e ss.

¹⁸ *Guidelines on Children in Contact with the Justice System*, adottate con provvedimento del Consiglio della IAYFJM il 21 ottobre 2016 (Section 4.3.4, n.11).

l'espressa prescrizione di incoraggiare alternative stragiudiziali ai normali percorsi giudiziari - quali i programmi di giustizia riparativa - in qualsiasi situazione possano servire al meglio nell'interesse dei minori e della società (art. 4.1.3).

Analogo incoraggiamento era già stato fatto trent'anni prima dal Consiglio d'Europa agli Stati membri con la *Raccomandazione n. (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza giovanile*¹⁹: sulla premessa che il sistema penale minorile debba avere come obiettivo l'educazione e la reintegrazione sociale del minore e che i relativi interventi debbano essere preferibilmente realizzati nell'"ambiente naturale" del minore e coinvolgere la comunità, in particolare a livello locale, viene raccomandato lo sviluppo di procedure di "*diversion*" (deviazione dal normale circuito di giustizia penale istituzionale verso modalità di risposta alternative) e di mediazione per evitare l'ingresso del minore nel sistema penale e le conseguenze che ne derivano (prima fra tutte la stigmatizzazione). Nella stessa Raccomandazione sono indicate alcune caratteristiche che dette misure di *diversion* dovrebbero avere: la partecipazione volontaria del minore; la cooperazione della famiglia; l'attenzione ai diritti ed agli interessi sia del minore delinquente che della vittima; il rispetto del diritto del minore di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione sulle misure previste per lui; l'obiettivo di educazione e potenziamento dello sviluppo personale del reo anche attraverso la creazione di opportunità di reintegrazione sociale con attività educative, formative e ricreative che considerino e sviluppino le attitudini e capacità del ragazzo; la previsione di forme di riparazione del danno causato con il reato e la prestazione di servizi alla comunità che siano adatti all'età del minore e ai suoi bisogni educativi. A conclusione del documento, viene infine incoraggiata la

¹⁹ *Recommendation (87) 20 on social reactions to juvenile delinquency* adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987

ricerca per l'approfondimento di una serie di tematiche, tra cui lo studio di percorsi di riconciliazione tra rei e vittime.

E' interessante notare come, nel 1987, a livello sovranazionale, in relazione alla delinquenza minorile erano già stati delineati i contorni di una giustizia alternativa di carattere sostanzialmente "riparativo".

In Italia invece, benchè non vi siano provvedimenti che definiscano la giustizia riparativa al livello nazionale, è stato fatto uno sforzo definitivo in ambito regionale allo scopo di inquadrare le iniziative locali. Poiché l'intervento di giustizia riparativa che forma oggetto della parte esperienziale del presente lavoro si svolge nella Regione Piemonte, si riporta la definizione che è stata data nelle *Linee guida in materia di giustizia riparativa* adottate con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte del 10 novembre 2014²⁰: *"un paradigma di giustizia che impegna l'autore del reato, la vittima e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto, preesistente o generato dall'evento-reato, con lo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti ed il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo"*.

Questa definizione, nel riassumere ancora una volta gli elementi essenziali della giustizia riparativa già enucleati dalla dottrina e nelle fonti sovranazionali, merita attenzione per il riferimento all'obiettivo di soluzione non solo del conflitto creato dall'evento-reato ma anche di quello preesistente. In tal modo viene posto l'accento su uno dei fondamentali elementi distintivi della giustizia riparativa rispetto alla giustizia tradizionale e cioè la centralità della relazione (conflittuale) tra le persone, anche al di là e prima dell'evento, e quindi l'obiettivo primario di

²⁰ Allegato 2 al protocollo d'intesa per l'attuazione degli interventi di giustizia riparativa tra Regione Piemonte, il Centro per la Giustizia Minorile, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i Minorenni ed il Comune di Torino, approvato con DGR n. 24-552 del 10/11/2014.

eliminare il conflitto di base, da cui l'evento-reato è scaturito, e di "riparare", ricostruire su nuove basi le relazioni interpersonali e tra individui e collettività.

1.3 Modello retributivo e riparativo a confronto

La disamina delle varie definizioni e inquadramenti della giustizia riparativa che precede permette il confronto con il "tradizionale"²¹ approccio punitivo, c.d. "retributivo". Tale termine deriva dall'inglese "retribution" che letteralmente significa "*punizione inflitta per vendetta di un misfatto o crimine*"²².

L'espressione evidenzia dunque la differenza fondamentale tra due modelli: in quello retributivo la risposta al crimine è incentrata sulla punizione, intesa come inflizione di un male per il fatto commesso mentre, come si è ampiamente trattato, il modello riparativo è incentrato sulla riparazione del male provocato dal reato alle persone ed alle relazioni tra loro. Nel modello punitivo, il crimine è visto come una violazione di norme e una offesa allo Stato, che ha stabilito la norma violata; la vittima è quindi identificabile nello Stato mentre la persona-vittima del reato, la relazione tra vittima e reo, gli effetti sui terzi come individui e collettività non sono sostanzialmente considerati.

A partire dagli anni '90 si è radicata la convinzione dell'inefficacia del modello retributivo che, concentrandosi sulla punizione del reo e relegando la vittima ad un ruolo del tutto marginale, lasciano non solo la vittima, ma anche la comunità interessata ed il reo danneggiati ed insoddisfatti²³. L'inflizione al colpevole della punizione è "*tutto quello che si concede alla vittima per superare la frattura*

²¹ Da intendersi tale in una prospettiva moderna e occidentale, dal momento che, in realtà, e il mondo antico e le realtà tribali sono disseminati di esempi di giustizia riparativa.

²² Si tratta del significato dato nel Oxford dictionary: "*Punishment inflicted on someone as vengeance for a wrong or criminal act*".

²³ Cfr. G. Tramontano D. Barba, *La mediazione penale minorile Un percorso per la giustizia riparativa*, Carrocci editore, 2017, p. 13 ss.

rappresentata dal reato”²⁴; la vittima è così indotta a collegare il grado di riconoscimento delle sue ragioni e dell’intrinseca inaccettabilità della condotta criminale alla maggiore o minore durezza in sé delle sanzioni. In realtà, il bisogno della vittima consiste innanzi tutto nel vedersi riconosciuta come tale dall’autore del reato, nonché di vedere pubblicamente riconosciuto il fatto di aver subito una ingiustizia, “che quanto è accaduto non doveva e non dovrà più accadere”²⁵.

Di seguito si riportano in forma schematica le principali diversità tra i due modelli di giustizia in considerazione, sulla falsariga²⁶ delle tabelle proposte da Zehr nel suo *Changing Lenses*²⁷ e nei lavori successivi²⁸, con cui l’autore evidenzia le principali differenze esistenti tra la visione della giustizia con la “lente retributiva”, da un lato, e con la “lente riparativa” dall’altro.

Modello retributivo	Modello riparativo
<ul style="list-style-type: none"> • Il crimine è una violazione della legge dello Stato 	<ul style="list-style-type: none"> • Il crimine è una violazione delle persone e delle relazioni²⁹
<ul style="list-style-type: none"> • Il reato è considerato in termini 	<ul style="list-style-type: none"> • Il reato è compreso nel suo più

²⁴ L. Eusebi, *Dinnanzi alla fragilità rappresentata dall'errore. Giustizia e prevenzione in rapporto alle condotte criminose*, contributo al IV Convegno ecclesiale nazionale, Verona 16-20 ottobre 2006, in *Il Regno – Documenti*, 2006, p.12

²⁵ L. Eusebi, *Dinnanzi alla fragilità rappresentata dall'errore*, cit. p.12

²⁶ Lo schema proposto è il frutto di una rielaborazione ed integrazione in vario modo dei contenuti delle tabelle di Zehr.

²⁷ *Changing Lenses: a new focus on crime and justice*, Heraldpress, Scottsdale (PA), 1990, p. 184 ss.

²⁸ Vedi da ultimo *The little book of Restorative Justice*, cit. p. 30 ss.

²⁹ “La vittima non è più solo una ‘norma violata’ ma acquista un volto; l’accaduto non è l’ultima parola tra il reo e la vittima perché vengono posti uno di fronte all’altro”, così si esprime Guido Bertagna, come riportato nella pubblicazione *Ricominciamo: cambiare è possibile. Voci di un progetto di giustizia riparativa*, 2017, curata dall’associazione di volontariato ASAI.

<p>tecnico-legali; al centro dell'indagine è il fatto accaduto e la sua riconducibilità alla fattispecie legale di reato</p>	<p>ampio contesto morale, sociale ed economico; il fatto è il presupposto del percorso di giustizia, ma al centro dell'indagine vi sono le persone e le relazioni, con i loro vissuti e considerate nel loro più ampio contesto personale, familiare e sociale.³⁰</p>
<ul style="list-style-type: none"> • la violazione crea colpevolezza 	<ul style="list-style-type: none"> • La violazione crea obbligazioni di riparare alle conseguenze del reato e alle sue cause
<ul style="list-style-type: none"> • La vittima del crimine è lo stato 	<ul style="list-style-type: none"> • Le vittime sono le persone e le comunità che sono state danneggiate dal reato
<ul style="list-style-type: none"> • Il danno è inteso in modo astratto, come connaturato alla violazione dell'ordine fissato dalle regole 	<ul style="list-style-type: none"> • Il danno è inteso in modo concreto, non solo come danno materiale ed economico, ma come danno emozionale, mentale, fisico, esistenziale e quindi come sofferenza, ferita, rottura di una relazione, perdita di fiducia in se' e negli altri
<ul style="list-style-type: none"> • Le parti sono lo Stato e l'autore del reato (<i>parti del processo</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Le parti principali sono la vittima e l'autore del reato (<i>parti del fatto</i>), con un recupero della dimensione esistenziale, emotiva e relazionale associata all'esperienza delittuosa e alle sue conseguenze³¹
<ul style="list-style-type: none"> • Il bisogno preso in considerazione è quello dello Stato di ottenere giustizia tramite l'inflizione della 	<ul style="list-style-type: none"> • I bisogni della vittima sono centrali

³⁰ "Mentre la pena si sconta da soli, un percorso di riparazione ha bisogno di una relazionalità. Dentro di essa, c'è l'appello alla responsabilità che, prima di tutto, non è giudizio bensì una chiamata a ripercorrere ciò che è accaduto nella relazione con l'altro per vedere non solo cosa è successo ma anche cosa ci è successo". Sono parole di Claudia Mazzuccato, riportate nella pubblicazione ASAI *Ricominciamo cit.*

³¹ G. Zara, *La psicologia criminale minorile*, Carrocci editore, 2013, p. 155.

<p>punizione prevista per la violazione della norma (che il reo <i>“abbia quello che merita”</i>), mentre i bisogni reali della vittima sono sostanzialmente ignorati</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • La personalità e i bisogni dell'autore hanno una considerazione del tutto periferica 	<ul style="list-style-type: none"> • La personalità e i bisogni dell'autore del reato sono centrali
<ul style="list-style-type: none"> • La partecipazione della vittima al processo è confinata, ove possibile, alla costituzione di parte civile (peraltro non ammessa nel processo minorile) e la soddisfazione conseguente può essere di natura esclusivamente pecuniaria; il processo è rigidamente prefissato dalla legge 	<ul style="list-style-type: none"> • La vittima partecipa al percorso di giustizia in ogni sua fase in modo essenziale e determinante rispetto all'andamento del percorso ed alle sue caratteristiche; il percorso è flessibile in ogni suo aspetto e viene ideato ed eventualmente modificato con la partecipazione delle persone coinvolte e tenendo in considerazione le esigenze e le situazioni che si presentano caso per caso
<ul style="list-style-type: none"> • Al reato consegue la pena, che consiste in privazioni, astensioni, nell'inflizione di un male, nell'esclusione dalla comunità. <p>“La pena si sconta da soli” (cfr. la nota n. 30 che precede).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Al reato consegue la necessità: <ul style="list-style-type: none"> (a) per il reo: <ul style="list-style-type: none"> - di rapportarsi con la vittima e con le persone e comunità coinvolte nel reato, con le loro sofferenze e danni subiti; - di assumere obbligazioni di fare allo scopo di riparare il danno provocato; (b) per la comunità, le istituzioni ed in genere la società: <ul style="list-style-type: none"> - di andare a fondo nella comprensione delle cause del reato; - di individuare i bisogni e le risorse della vittima e del reo al fine di incoraggiare ed aiutare la loro riabilitazione e reintegrazione nella comunità.

	I percorsi riparativi necessitano di una relazionalità e mirano alla (ri)accoglienza del reo nella comunità.
<ul style="list-style-type: none"> • L'obiettivo primario è di tipo vendicativo: l'inflizione della giusta pena. Il danno viene "riparato" attraverso la punizione del colpevole. L'inflizione della pena è il principale deterrente alla recidiva. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'obiettivo primario è la riparazione dei danni morali e materiali provocati dal reato, la "guarigione" delle persone, la ricucitura degli strappi alle relazioni. La riparazione avviene attraverso attività costruttive, restitutive (verso la vittima o la comunità), di riconoscimento dell'altro e riconciliative. La prevenzione della recidiva passa attraverso la comprensione dell'accaduto e la responsabilizzazione del reo (presupposti ed al contempo obiettivi della riparazione) e l'assistenza della comunità alla vittima ed al reo per la loro riabilitazione e reintegrazione nella comunità.

1.4 Strumenti e pratiche di Giustizia riparativa

A partire dagli anni '70 e '80 dello scorso secolo si sono sviluppate diverse pratiche riparative, strumenti applicativi dell'emergente filosofia della giustizia riparativa. Tali strumenti o modelli applicativi sono riconducibili sostanzialmente a tre categorie principali³²: la *victim-offender mediation* (mediazione penale, reo-vittima), il *Family Group Conferencing* (dialogo allargato ai gruppi parentali) e i

³² Cfr. H. Zehr, *The little book of restorative Justice*, cit., p. 53 ss. e G. Tramontano D. Barba, *La mediazione penale minorile* cit., p. 33 ss.

circle processes (letteralmente, procedimenti in cerchio)³³. Questa classificazione non ha pretesa di essere comprensiva di tutte le numerose e varie tipologie esistenti, ciascuna delle quali variamente adattata ai diversi contesti; deve considerarsi come un tentativo di fornire una breve panoramica sulle caratteristiche principali delle diverse prassi esistenti. Né le diverse categorie vanno intese come rigidamente separate: elementi di una tipologia possono essere utilizzati in programmi riconducibili ad un diverso modello (per es. la metodologia del *circle* può essere utilizzata nel *Family Group Conferencing*) o in uno stesso programma possono essere utilizzati più strumenti (per esempio la mediazione reo-vittima in preparazione del *Family Group Conferencing*).

Tutti gli strumenti condividono i principi di fondo e gli obiettivi riparativi e hanno importanti caratteristiche comuni:

- la previsione di un incontro e dialogo tra le parti principalmente coinvolte dal reato: come minimo, coloro che hanno subito il danno e coloro che lo hanno causato. Ove l'incontro diretto non sia possibile o consigliabile, possono partecipare persone che li rappresentino o "surrogate"³⁴, o si possono utilizzare lettere o video;
- la partecipazione di facilitatori formati ad hoc per l'equilibrata conduzione dell'incontro e del dialogo, tenendo conto dei bisogni e preoccupazioni di tutte le parti;
- viene data l'opportunità alle parti di approfondire fatti, esprimere emozioni e sentimenti e discutere possibili soluzioni; le parti sono a questo scopo

³³ Si utilizzano i termini inglesi in quanto internazionalmente utilizzati da autori di tutte le nazionalità, anche considerato che non tutti hanno una omologa espressione in italiano.

³⁴ Per es. vittime che abbiano subito, o rei che abbiano commesso, lo stesso tipo di reato con analoghe conseguenze.

- incoraggiate a raccontare la propria storia, a esprimere le proprie emozioni, a lavorare attivamente per trovare soluzioni accettabili da tutti;
- la considerazione dei bisogni futuri e delle previsioni per il futuro: le probabilità che il reo sia recidivo, come riuscire a reintegrarlo nella comunità, come permettere alla vittima di superare le sue difficoltà, di vivere serenamente, spesso in quella stessa comunità in cui il reo dovrebbe essere reintegrato;
 - la partecipazione della vittima deve essere assolutamente volontaria;
 - anche la partecipazione del reo deve essere volontaria; questo aspetto nella prassi è relativo, nel senso che il reo è spesso indotto ad accettare la partecipazione al programma riparativo in quanto “male minore” rispetto ai percorsi “ordinari” della giustizia penale (e quindi sotto l’implicita “minaccia” di questi ultimi); tuttavia, deve esserci la disponibilità alla collaborazione e l’attiva partecipazione al percorso;
 - la partecipazione del reo ha come prerequisito una qualche forma di ammissione di responsabilità rispetto all’accaduto; non si potrà procedere, per esempio, se l’offensore nega che i fatti per cui è stato denunciato siano accaduti, o li attribuisce ad altri (sarà dunque proponibile un percorso riparativo nel caso di un ragazzo che ammette di aver preso il portafoglio dell’amico ma assicura che era sua intenzione restituirlo, non invece se il ragazzo nega di essere stato lui a prenderlo);
 - l’accordo riparativo non può essere imposto ma deve essere condiviso dalle parti.

Su queste basi comuni, i diversi strumenti riparativi differiscono nel numero e nel tipo di partecipanti e talvolta nello stile della facilitazione; come scrive Zehr nel

“chi” e nel “come”³⁵. Di seguito si passano velocemente in rassegna le differenze principali.

1.4.1 Victim offender mediation (la mediazione penale)

Nel mondo moderno, le prime esperienze di “giustizia riparativa” sono nate negli anni '70 come forme di mediazione o riconciliazione tra vittime e rei.

Il punto di partenza della mediazione penale è la sofferenza psicologica emotiva creata alla vittima dal fatto di reato”³⁶.

La mediazione penale coinvolge tipicamente soltanto la vittima e il reo; i familiari non sono di regola coinvolti e, se lo sono, assumono un ruolo di supporto, secondario.

Vittima e reo vengono prima incontrati e preparati separatamente da un mediatore adeguatamente formato e, soltanto in un secondo momento, qualora entrambi vi consentano, si incontrano faccia a faccia; il loro incontro è il momento centrale della mediazione e il primo e principale scopo è la riattivazione del dialogo tra loro.

Il mediatore ha un ruolo imparziale, di facilitazione della comunicazione e deve assicurare il rispetto reciproco delle parti nella loro interazione; ha il compito di creare un spazio “sicuro”³⁷ e riservato, dove le parti possano liberamente confrontarsi, possano “*dare un posto al disordine*”³⁸ generato dal conflitto, senza negarlo o nascondere e senza che nessuno li giudichi³⁹.

³⁵ H. Zehr, *The little book of restorative Justice*, cit., p. 60.

³⁶ V. Palmieri F. Grimaldi F. Miraglia, *I Malamente*, Armando Editore, 2013, p.132.

³⁷ Cfr. la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (99)19 in materia di mediazione: “*The mediator should be responsible for providing a safe and comfortable environment for the mediation. The mediator should be sensitive to vulnerability of the parties*” (art. V, V.3, 27).

³⁸ Cfr. J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003, p. 44.

³⁹ V. Palmieri F. Grimaldi F. Miraglia, *I Malamente*, cit., p. 133.

Il risultato della mediazione è o dovrebbe essere un accordo finale firmato da entrambe le parti, anche se ciò è meno frequente in casi di reati gravi.

Eventuali rappresentanti della comunità possono essere coinvolti per svolgere un ruolo di facilitazione o di monitoraggio dell'andamento dei programmi fissati nell'accordo di mediazione.

1.4.2 Family Group Conferencing (dialogo allargato ai gruppi parentali)

Questo tipo di pratiche prevedono un allargamento del "cerchio" dei partecipanti ai familiari della vittima e del reo e alle altre persone che siano significative per loro.

Il modello del *Family Group Conferencing* è stato sperimentato per la prima volta alla fine degli anni '80 del secolo scorso in Nuova Zelanda, attingendo da alcune pratiche diffuse tra le comunità aborigene, proprio nell'ambito della giustizia minorile, per dare risposta alle richieste della popolazione Maori di maggiore attenzione ai propri minori devianti, introducendo percorsi riconciliativi e riparativi, finalizzati alla conservazione dell'armonia ed alla ri-accoglienza del minore nella comunità, nel rispetto delle loro tradizioni.

Il *Family Group Conferencing* neozelandese nasce dunque come strumento di *diversion* orientato e focalizzato sulle esigenze dei minori autori di reato più che delle vittime, pur prevedendo la partecipazione di queste ultime.⁴⁰ Con il *Children and young persons and Their Family Act* del 1989, il *Family Group Conferencing* è stato istituzionalizzato e regolato per legge, rivoluzionando il sistema di giustizia penale minorile neozelandese, come modalità alternativa e preferenziale di soluzione delle controversie in ambito minorile⁴¹. Il modello neozelandese

⁴⁰ Cfr. G. Mannozi G. Lodigiani, *la Giustizia riparativa*, cit. , p. 281

⁴¹ Nel sistema neozelandese è stata anche introdotta l'obbligatorietà del tentativo di esperire il *Family Group Conferencing* prima di irrogare qualsiasi sanzione penale.

prevede la partecipazione delle forze di polizia; il dialogo è facilitato da operatori del servizio sociale con una formazione specifica. La pratica di *Family Group Conferencing* viene di volta in volta adattata al caso concreto, tenendo conto anche delle tradizioni culturali delle persone coinvolte. Nel sistema neozelandese il *Family Group Conferencing* sostituisce integralmente il processo dinanzi agli organi di giustizia istituzionali, con l'obiettivo di stendere l'intero progetto per il ragazzo deviante, comprensivo degli aspetti riconciliativi, riparativi (talvolta anche con elementi punitivi) e di prevenzione. Il progetto deve ottenere il consenso di tutte le persone coinvolte; chiunque sia insoddisfatto può bloccare il progetto⁴².

Sulla base dell'esperienza neozelandese si sono diffuse pratiche di *Family Group Conferencing* anche in Australia, sempre in ambito minorile, a partire dal 1994⁴³. Nella pratica australiana, il ruolo di facilitatore è talvolta affidato a rappresentanti delle forze di polizia con specifica formazione e la partecipazione dei gruppi parentali del reo e della vittima è essenziale: il racconto dell'esperienza di vittimizzazione e l'ammissione di responsabilità effettuati alla presenza dei familiari e delle persone "care" ha un impatto molto più intenso. La loro presenza, oltre ad avere un'efficacia intimidatoria e dissuasiva molto maggiore, tende ad ingenerare quello stesso desiderio di riparazione che, come insegna la psicologia dell'età evolutiva, scatterebbe nel bambino quando fa qualcosa che da dispiacere ai suoi genitori, per riconquistare il loro affetto.⁴⁴

⁴² Cfr. H. Zehr, *The little book of restorative Justice*, cit., p. 60-65.

⁴³ Cfr. G. Mannozi G. Lodigiani, *la Giustizia riparativa*, cit., p. 284 ss.

⁴⁴ La filosofia del modello australiano di *Family Group Conferencing* attinge principalmente alla teoria della c.d. "vergogna reintegrativa" (*reintegrative shaming*) di Braithwaite, vergogna reintegrativa a moralizzatrice che, secondo l'autore, va indotta nel minore deviante per incoraggiare l'interiorizzazione del rispetto della norma violata, senza però umiliare e stigmatizzare, in quanto volta alla salvaguardia delle relazioni sociali ed alla ri-accoglienza del minore nella comunità. Cfr. G. Mannozi G. Lodigiani, *la Giustizia riparativa*, cit., p. 285-186.

Un elemento comune alla maggior parte dei modelli dei *Family Group Conferencing* è la prassi secondo cui, ad un certo momento della riunione, il reo ed il suo gruppo parentale si ritira in un locale separato per discutere e formulare una proposta (riparativa) da presentare poi alla riunione in forma plenaria ed arrivare quindi ad un accordo finale condiviso da tutti.

Il modello del *Family Group Conferencing* è utilizzato anche in Italia, come forma di mediazione estesa ai gruppi parentali, soprattutto in ambito minorile. In particolare, nel contesto penale minorile è stata realizzata una sperimentazione del *Family Group Conferencing* all'interno di un progetto europeo in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia⁴⁵. Nel modello sperimentato è stato adottato un approccio particolarmente orientato a coinvolgere e supportare la famiglia nel processo decisionale conseguente al reato e, più in generale, nel progetto educativo del minore autore di reato.⁴⁶ In Italia il *Family Group Conferencing* è stato utilizzato per la predisposizione di percorsi di 'messa alla prova' (cfr. il successivo paragrafo 4.2) o per l'assunzione di decisioni in relazione al minore dopo la sua uscita dall'istituto penale minorile, al suo rientro a casa o in comunità.

1.4.3 Circle processes

I *circle processes* (variamente diversificati e denominati in *peacemaking circles*, *community circles*, *sentencing circles*, *healing circles*) hanno la loro radice nelle pratiche delle comunità aborigene in Canada. Il nome deriva dal fatto che i partecipanti si dispongono fisicamente in cerchio e parlano passandosi un testimone che, simbolicamente, dà la parola a chi lo tiene, in modo da assicurare

⁴⁵ Si tratta di esperienze svolte a Potenza e Palermo; cfr. *Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale*, a cura di I. Mastropasqua e N. Buccellato, Ganemi, Roma 2016

⁴⁶ Cfr. I. Mastropasqua, *Le esperienze di 'conferencing' in area penale minorile*, in *Minori giustizia*, (1) 2016, pp 135-147

che tutti parlino, uno alla volta, nell'ordine in cui sono seduti. In questo modello, il cerchio dei partecipanti è ulteriormente allargato, la partecipazione dei membri della comunità è essenziale. Nel cerchio i membri della comunità sono chiamati a rappresentare eventuali interessi specificamente toccati dalla condotta criminale, ma anche a supportare i bisogni della vittima e del reo, nonché in genere ad affrontare questioni, eventualmente implicate dalla commissione del reato, che riguardino la comunità.

I *circles*, oltre a prestare particolare attenzione alle cause del comportamento deviante come questione riguardante la comunità nel suo complesso, tendono al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità e alla promozione dei valori essenziali della comunità stessa. Per queste loro caratteristiche, si sono originariamente sviluppati nell'ambito di comunità piccole e omogenee, ma sono oggi utilizzati anche in contesti urbani di ampie dimensioni e varietà socio-culturali.⁴⁷

* * *

Esaminate brevemente le principali tipologie di pratiche riparative sviluppatesi nel mondo contemporaneo, pare opportuno soffermarsi su uno strumento indispensabile a ogni percorso riparativo: l'ascolto.

1.4.4 L'ascolto: parole e volti

Nel processo penale l'ascolto della vittima, del reo e di eventuali altri soggetti coinvolti dal reato è esclusivamente funzionale all'accertamento della colpevolezza del reo; "in tribunale *le parti possono soltanto essere interrogate, non possono parlare*"⁴⁸. La giustizia riparativa invece non può prescindere dal

⁴⁷ Cfr. H. Zehr, *The little book of restorative Justice*, cit., p. 64-65.

⁴⁸ Sono parole di Sergio Lenci, sopravvissuto al tentato omicidio da parte di un commando di prima linea, riportate in *Il libro dell'incontro*, cit. p. 264.

“costruire uno spazio per la parola”⁴⁹ che consenta alle vittime e ai soggetti coinvolti dal reato un ascolto pieno e completo. La possibilità di narrare la propria storia, le proprie emozioni e il fatto che la narrazione venga ascoltata e quindi condivisa sono essenziali per attivare dinamiche di comprensione che sono alla base del riconoscimento dell’altro come persona⁵⁰. Questo vale per la vittima ma anche per il reo, a cui viene data la possibilità di raccontarsi, spiegarsi, mostrarsi, anche al di là del fatto di reato.

La possibilità di parola va intesa in entrambe le direzioni: la possibilità di narrare ed essere ascoltati, di essere riconosciuti attraverso le proprie parole; ma anche la possibilità di ascoltare le parole dell’altro, il racconto dell’altro. Attraverso le parole dell’altro, la vittima può cercare di ottenere risposta ai propri “perché” e può vedere la persona dietro al reato, con la sua storia e le sue emozioni; mentre il reo, attraverso l’ascolto del racconto della vittima, può acquistare consapevolezza di quanto accaduto e delle sue conseguenze.

Estremamente significative in proposito sono le parole di Agnese Moro⁵¹: *“la possibilità di ascoltare parole [...] di spiegazione, parole di rammarico, parole di vicinanza, parole di incoraggiamento e mano mano questi volti e queste parole, a volte estremamente difficili da ascoltare a volte tremendamente dolorose, piano piano hanno lavorato, ricreando delle relazioni, ricreando un movimento, la possibilità di rimettere in moto questo passato invadente, invasivo, che ti prende tutta la vita e piano piano spostarlo leggermente dietro le tue spalle.”*

L’ascolto deve essere inteso in senso profondo e globale, come ascolto di tutte le espressioni dell’altro, quindi non solo verbali, ma anche del corpo. In particolare è

⁴⁹ J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, cit. p. 72.

⁵⁰ Cfr. Mannozi Lodigiani, *Giustizia riparativa*, cit., p. 124-125

⁵¹ Agnese Moro, vittima dell’uccisione del padre Aldo Moro per mano delle Brigate rosse nel 1978. Le parole riportate sono trascritte dalla videoregistrazione di un convegno di presentazione de *Il libro dell’incontro* cit., disponibile su www.youtube.com/watch?v=C7q3BYNTf1s.

stata sottolineata l'importanza di trovarsi davanti al volto dell'altro, ai fini della comprensione da parte della vittima, da un lato e, dall'altro, dell'auto-responsabilizzazione del reo, che è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità non solo e non tanto per "qualcosa" che è stato commesso, ma "verso qualcuno"⁵², verso le persone o la comunità che hanno sofferto le conseguenze del reato. La giustizia riparativa è stata chiamata infatti da padre Guido Bertagna la "*giustizia del volto*", in quanto chiama a rispondere davanti al "*volto dell'altro, che ti dice il peso del male che è stato commesso*"; nello stesso tempo però, il volto ti mostra "*la possibilità di andare oltre questo peso*"⁵³. Agnese Moro, nel descrivere l'importanza dell'essersi trovata davanti ai carnefici di suo padre, dice di aver visto "*delle persone, che hanno dei volti, sui quali volti passano delle emozioni, che io posso capire, con le quali posso entrare in contatto*"; "*e' il volto dell'altro che rimette in moto le cose, che scongela, che permette di camminare, di andare avanti*"⁵⁴.

E' dunque attraverso questo dialogo, fatto di parole, di volti e di ascolto delle une e dagli altri che si rende possibile il superamento (non la cancellazione) del passato.

⁵² Sono espressioni usate da A. Ceretti (in *Quella sottile linea rossa che unisce tutte le esperienze delle vittime*, Atti del Convegno *Sto imparando a non odiare*, Ristretti Orizzonti, Padova, Anno 10, N. 4 Luglio-Agosto 2008), che rievocano le osservazioni di Zygmunt Bauman circa il problema della responsabilizzazione: "*Il volto dell'Altro mi chiama alla responsabilità-da respondeo-che non è solo la capacità giuridica di 'rispondere di' (delle proprie azioni, delle proprie scelte, secondo l'accezione individualistica che ci è più familiare), ma la capacità morale di 'rispondere a' chi mi interpella, mi reclama ha bisogno di me*" (Z. Bauman, *Una nuova condizione umana*, Vita&Pensiero, 2003, p. 12).

⁵³ Si tratta di parole trascritte dal video disponibile su www.youtube.com/watch?v=C7q3BYNTf1s. Padre Guido Bertagna è uno dei tre mediatori che hanno guidato il processo di mediazione tra vittime e responsabili della lotta armata, da cui è poi scaturito il *Libro dell'incontro*, a cura di G. Bertagna A. Ceretti C. Mazzuccato, il Saggiatore, 2015.

⁵⁴ Parole trascritte dal video già citato disponibile su www.youtube.com/watch?v=C7q3BYNTf1s

2. La mia esperienza di giustizia riparativa in ambito minorile.

2.1 Il Progetto Ricominciamo

Il Progetto “Ricominciamo” è un progetto di giustizia riparativa, realizzato a Torino a partire dal 2015, rivolto ad adolescenti minorenni autori di reato e alle loro vittime, attraverso il quale vengono offerte ad entrambi opportunità di inserimento in percorsi educativi e di ricomposizione, alternativi al normale percorso giudiziario penale. Si tratta di ragazzi di regola tra i 14 e i 18 anni ma, sempre più frequentemente, anche di età inferiore ai 14 anni.

Il Progetto si fonda su un Protocollo d'intesa stipulato fra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta, il Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale e l'associazione di volontariato privato “ASAI” (Associazione di Animazione Interculturale).

2.1.1 Obiettivi del Progetto

Il Progetto Ricominciamo si pone come obiettivi principali:

(A) rispetto al reo:

- rendere il minore autore di reato consapevole e responsabilizzarlo rispetto all'atto compiuto e alle sue conseguenze sulla vittima, sulla famiglia ed in genere sulle persone e gruppi coinvolti;
- stimolare in generale il senso di responsabilità verso gli altri e la comunità di appartenenza;
- sviluppare opportunità di socializzazione, relazione e aggregazione basate sul reciproco rispetto;
- fornire ai ragazzi nuovi spazi di crescita, far emergere e rafforzare le loro competenze e valorizzarle;

(B) rispetto alla vittima:

- fornirle occasioni di ascolto e riconoscimento di quanto subito;
- permetterle di incontrare il reo, se lo desidera, e di ottenere risposta ai suoi “perché”;
- farle ottenere qualche forma di riparazione, tra cui, una riparazione simbolica attraverso le scuse formali del reo;
- darle l’opportunità di partecipare a percorsi educativi e socializzanti che possano contribuire a valorizzarla e a aumentare la fiducia in se stessa;

(C) in generale:

- rafforzare il legame con e all’interno della comunità;
- rafforzare la rete pubblico-privata per garantire la messa a sistema dell’intervento;
- aumentare il senso di sicurezza nella comunità e nella società ed il relativo benessere.

2.1.2 Inizio del percorso

Il Percorso viene attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (di seguito indicato anche come “TM”) quando, a seguito di denuncia o segnalazione, la stessa ritiene che un determinato reato e il suo autore si prestino ad essere “trattati” nell’ambito del Progetto. In tal caso, si attivano gli agenti del Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale, che agiscono su delega della Procura della Repubblica presso il TM, i quali convocano il minore autore di reato e la sua famiglia, illustrano loro la situazione e formulano al minore la proposta di partecipare al Progetto di giustizia riparativa come alternativa all’inizio del procedimento penale.

In particolare, viene proposto di svolgere, per un periodo di circa 3/4 mesi, un’attività in favore della comunità, normalmente tramite l’inserimento in una

delle iniziative educative e culturali organizzate dall'ASAI, in qualità di aiutante degli operatori dell'Associazione.

Se i minori e la sua famiglia si dichiarano disponibili a seguire il percorso proposto, il singolo caso e ragazzo viene presentato in ASAI ai volontari che poi li seguiranno lungo il percorso di giustizia riparativa, i c.d. *tutor*. Questa presentazione avviene nel corso di una riunione plenaria a cui partecipano il minore, la famiglia (uno o più genitori e talvolta anche fratelli o persone significative per il minore), l'agente di Polizia locale che ha in carico il minore, un educatore ASAI in rappresentanza dell'associazione e il *tutor* che seguirà il minore. Durante la riunione il minore e i familiari vengono invitati a parlare, se lo desiderano; il rappresentante ASAI illustra al minore le varie attività in cui vi sia possibilità di inserimento e chiede al minore di indicare le sue disponibilità e le sue preferenze; le attività vengono fissate tenendo in considerazione e rispettando tutti gli impegni del ragazzo, scolastici ed extra-scolastici (per esempio sportivi). All'esito della riunione, viene sottoscritto un patto educativo tra il ragazzo, la sua famiglia e l'ASAI nella persona dell'educatore o *tutor* che si occuperà del minore, i cui contenuti sono stati messi a punto insieme al Nucleo di prossimità e alla Procura della Repubblica presso il TM. Nel patto sono indicati gli estremi del fascicolo giudiziario presso la Procura della Repubblica presso il TM e della delega al Nucleo di Prossimità; il minore assume impegni di puntualità, continuità, correttezza e adeguatezza del comportamento e partecipazione responsabile alle attività proposte; la famiglia si impegna a collaborare; l'ASAI si impegna ad accogliere il minore ed inserirlo nelle attività proprie o attivate attraverso risorse di rete, ad affidare il minore ad educatori responsabili in funzione di *tutor* per l'accompagnamento del ragazzo durante tutto il percorso. Al fine di garantirne un coinvolgimento delle famiglie nel percorso di riparazione,

nel patto sono previsti incontri periodici cui tutte le parti (minori, famiglie e *tutor* ASAI) si impegnano a partecipare.

Quando è individuabile e individuata anche una vittima del reato, ha inizio un analogo percorso anche per la vittima e la sua famiglia: vengono contattati dagli agenti della Polizia municipale, viene loro spiegato il percorso in relazione all'autore del reato, la sua finalità riparativa e riabilitativa e viene loro chiesto di partecipare; il minore e la famiglia vengono invitati ad un primo incontro in ASAI a cui parteciperanno, oltre alla vittima e la sua famiglia (di regola uno o entrambi i genitori), anche l'agente della Polizia locale che ha in carico la vittima, un rappresentante ASAI e il *tutor* che seguirà la vittima durante tutto il percorso; non ancora il reo. Alla riunione si spiega nuovamente alla vittima e ai familiari in che cosa consiste il percorso e si invita la vittima a parlare, a esprimere eventuali suoi bisogni o desideri. Se la vittima è a sua volta un minore, o comunque un ragazzo o ragazza, le si offre la possibilità di partecipare alle varie attività organizzate dall'ASAI che potrebbero aiutarla a socializzare, a esprimersi o anche soltanto a sviluppare nuove capacità e acquistare fiducia in se stessa (per es. laboratori di teatro, danza, musica o sport).

2.1.3 Le attività

I ragazzi coinvolti intraprendono per lo più percorsi di socializzazione e animazione, vengono inseriti in attività relazionali, entrano in contatto con bambini e ragazzi più piccoli di cui devono prendersi cura: attività di sostegno nei compiti e nello studio nel doposcuola o nei vari laboratori organizzati dall'ASAI, quali laboratori di teatro, musica, sportivi, di didattica ludica, nei quali assumono il ruolo di assistenti degli operatori che gestiscono le varie attività e vengono presentati ai bambini come tali.

Sia all'inizio che lungo tutto il percorso, si cerca di stimolare nei ragazzi la consapevolezza del proprio nuovo ruolo: l'affiancamento dell'operatore nell'organizzazione e gestione delle attività implica lo svolgimento di compiti di cura dei più piccoli, di controllo nell'assicurare il rispetto delle regole da parte dei bambini, per i quali loro diventano punti di riferimento e modelli di comportamento. Questo stimola in loro un senso di responsabilità sia rispetto ai più piccoli che rispetto agli operatori cui sono affiancati e li induce a valutare le situazioni relazionali in cui si trovano da un'altra prospettiva (quella di chi insegna, di chi deve mantenere l'ordine, di chi si prende cura dei più piccoli, di chi deve educare al rispetto delle regole e dell'altro). La messa a disposizione da parte del minore delle proprie risorse e del proprio servizio e l'assunzione di responsabilità verso componenti più deboli della comunità, acquistano così un significato sia educativo che "riparativo" dello "strappo" creato dal reato nella relazione del minore con la comunità.

2.1.4 Percorsi individualizzati

Al fine di rendere il più possibile efficace l'intervento si cerca di individuare l'attività più idonea e funzionale al percorso riparativo rispetto al singolo minore considerando, oltre al reato commesso, le passioni, le capacità ed attitudini di ciascuno, la loro situazione sociale, familiare, scolastica.

A questi fini l'Associazione è alla ricerca di nuove realtà ospitanti, che permettano di ampliare l'offerta di attività includendo, per esempio, la cura della natura, degli animali, attività artigianali. Per esempio, di recente, un gruppo di ragazzi ha svolto un servizio di cura di animali in una fattoria ai limiti della città (con compiti quali dare da mangiare agli animali, pulire le mangiatoie e le stalle).

Si cerca il più possibile di inserire i ragazzi in centri che siano vicini a casa, in orari compatibili con le loro normali attività scolastiche ed extrascolastiche, si cerca di far seguire il ragazzo dagli educatori e *tutor* con le caratteristiche più adatte (per. es., nel caso di un ragazzo cui manchi una figura paterna o altra figura maschile di riferimento, può ritenersi opportuno affidare il ragazzo a un *tutor* maschio).

La reale fattibilità e adeguatezza del percorso rispetto al singolo ragazzo è uno degli elementi fondamentali per la riuscita dell'intervento.

2.1.5 Educatori e tutor – la comunità di cura

A ciascun ragazzo coinvolto nel Progetto viene attribuito un *tutor*, che ha il compito di accompagnarlo lungo tutto il percorso, in maniera individualizzata, diventando per lui il punto di riferimento. I *tutor* sono volontari ASAI con esperienza di lavoro con minori, specificamente formati sul tema della giustizia riparativa sul Progetto "Ricominciamo".

I *tutor* seguono il più possibile "da lontano" l'attività dei ragazzi autori di reato, senza partecipare alle stesse insieme a loro, in modo da evitare di farli sentire controllati e stimolare invece in loro autonomia e responsabilizzazione rispetto al compito attribuitogli.

I *tutor* sono quindi legati non alle attività ma al ragazzo, incontrano settimanalmente i ragazzi, cercando di creare spazi di ascolto, sia in relazione al fatto di reato che all'attività svolta in ASAI, al suo andamento, alle esperienze con i più piccoli, emozioni provate, reazioni avute, a eventuali difficoltà incontrate o soddisfazioni. Attraverso l'ascolto si crea normalmente una relazione efficace, di fiducia tra il *tutor* e il ragazzo, essenziale per poi stimolarlo a riflessioni sul reato commesso, sulle conseguenze dello stesso su di lui, la vittima e le rispettive

famiglie, sul valore educativo e responsabilizzante del percorso rispetto alla vittima e verso la comunità e sull'importanza per la comunità di riuscire a fare venir fuori durante il percorso tutto "il buono" che c'è dentro di lui (e c'è sempre), di mostrare la persona che sta al di là del reato.

Il *tutor* facilita altresì la comunicazione e collaborazione con le famiglie del minore. I genitori di un minore che abbia commesso un reato si sentono normalmente feriti nel loro orgoglio di genitori, accusati; talvolta, per difendere il figlio e se stessi, tendono a sminuire la gravità del fatto compiuto o negano la responsabilità del figlio, assumendo atteggiamenti di critica o anche di rifiuto del percorso. Il *tutor* in questi casi cerca di ascoltare ed accogliere anche i familiari, facendo loro comprendere che il percorso è un'occasione di crescita del loro ragazzo (o ragazza), non una punizione, che l'adesione al Progetto è stata proposta proprio perché gli attori coinvolti credono nel loro ragazzo, cui viene data l'occasione di mostrare a se stesso e agli altri il suo valore, al di là e indipendentemente dagli sbagli compiuti.

Contemporaneamente, il *tutor* manifesta (ogni qualvolta sia possibile) il proprio apprezzamento per le capacità, l'impegno, la maturità e responsabilità con cui il minore affronta e svolge la sua attività riparativa, così trasformandola in una occasione di valorizzazione, agli occhi del ragazzo ma anche della famiglia, della comunità e delle istituzioni. Ne consegue una gratificazione e soddisfazione del minore che talvolta prosegue l'attività anche oltre il percorso.

Il *tutor* si può attivare per creare una rete di contatti di tutti gli attori interessati al minore ed alla sua (ri)educazione: oltre al minore e la famiglia, la scuola, gli insegnanti, l'agente di Polizia incaricato, eventuali educatori o assistenti sociali coinvolti. Ciò può aiutare il coordinamento di tutte le risorse, in una comune prospettiva "riparativa" e riabilitativa.

Quando invece il *tutor* segue una vittima, il suo compito principale è quello di creare spazi e tempi di ascolto, un ascolto attivo che faccia sentire la vittima accolta, capita, riconosciuta e supportata. Si cerca di stimolare la vittima a raccontare e a esprimersi, oltre che sull'accaduto, su pensieri, emozioni, reazioni avute durante, dopo ed in relazione ai fatti accaduti; sulle conseguenze che il reato ha avuto su di lei, i suoi familiari, amici, sulle sue relazioni con gli altri; su come si sente, cosa pensa del percorso e cosa si aspetta; sull'eventualità di incontrare faccia a faccia il suo offensore, sul significato del percorso per quest'ultimo e sul significato che potrebbero avere per lei le sue scuse formali.

Il *tutor* cerca di coinvolgere la famiglia della vittima e presta ascolto anche ai familiari. Una volta creata una relazione di fiducia con la vittima tramite l'ascolto, il *tutor* tenta di offrirle assistenza, cercando di individuare i suoi bisogni e relazionandosi con l'agente di Polizia incaricato, la scuola ed eventuali altri attori interessati (per es. eventuali psicologi che abbiano in carico il minore).

Se si riesce a coinvolgere la vittima in attività dell'associazione (per es. laboratori di teatro) o al di fuori dell'associazione, il *tutor* la segue anche nell'andamento di queste attività.

2.1.6 Relazioni finali e tavolo di ricomposizione

Al termine del percorso, al minore autore di reato viene richiesto di scrivere una relazione sull'esperienza vissuta, seguendo una traccia costituita da domande aperte volte a fare esprimere il ragazzo sui sentimenti, emozioni, impressioni provati all'inizio, durante e al termine del percorso, ad indurre riflessioni circa le sue abilità e capacità che ha dovuto mettere in campo, sulle difficoltà incontrate, in genere sugli aspetti positivi e negativi che sono emersi durante il percorso (in relazione all'esperienza, a lui stesso e alle sue relazioni con gli altri), sull'utilità ed

efficacia del percorso rispetto all'obiettivo di una maggiore consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità.

Anche il *tutor* fa una relazione sul percorso del ragazzo, il suo andamento, il rispetto degli impegni assunti, l'impegno profuso, le modalità di rapportarsi con gli altri, aspetti caratteriali e capacità emerse lungo il percorso. Nella relazione il tutor cerca di riportare anche le considerazioni e riflessioni significative che il ragazzo abbia fatto durante il percorso o nella relazione finale.

Le relazioni vengono consegnate agli agenti del Nucleo di Prossimità e da questi esaminate ai fini della preparazione del c.d. "tavolo di ricomposizione", ovvero l'incontro finale, conclusivo del percorso, che normalmente si svolge presso gli uffici della Polizia municipale, in cui il ragazzo autore di reato viene messo a confronto con la vittima (se c'è e se è disponibile a partecipare) e con tutti gli altri attori coinvolti o interessati al fatto di reato: le famiglie del reo e della vittima, gli insegnanti, gli operatori e tutor ASAI, gli agenti della Polizia municipale. Reo e vittima vengono preparati all'incontro finale con una attività di mediazione svolta dagli agenti del Nucleo di prossimità (che hanno una formazione specifica per poterlo fare) e, talvolta, da mediatori professionisti.

Durante il tavolo di ricomposizione, viene ascoltata prima la vittima e poi il reo o i rei se il reato è stato commesso in concorso tra più ragazzi. Il dialogo viene condotto e coordinato degli agenti del Nucleo di prossimità che, per stimolarlo, pongono domande, leggono brani delle relazioni finali dei ragazzi e dei *tutor*, ricordano affermazioni fatte dai ragazzi negli incontri separati di preparazione al tavolo di ricomposizione. Alla vittima viene dato lo spazio per raccontare quello che si sente in relazione al fatto di reato ed agli effetti che ha avuto sulla sua persona, la sua vita, la sua famiglia, le relazioni con gli amici ed in genere con gli altri; al reo viene richiesto di raccontare in che cosa è consistito il percorso, di

esprimere a tutti quello che ha provato, scoperto, capito durante lo stesso; ad entrambi è data la possibilità di fare domande e di replicare alle affermazioni dell'altro. Dopo che vittima e reo si sono espressi, la parola è data a tutte le altre persone presenti, che hanno a loro volta la possibilità di raccontare e commentare.

Il tavolo di ricomposizione si conclude con la richiesta da parte del reo di scuse formali alla vittima, alla famiglia della vittima e alla propria famiglia, seguite dall'invito alla vittima di dire l'ultima parola, esprimendosi in relazione alla richiesta di scuse, non necessariamente per accettarle, ma per esprimere cosa prova.

Si riporta qui di seguito la rappresentazione grafica e schematizzata del percorso sopra illustrato di giustizia riparativa, nell'ambito del Progetto Ricominciamo.

"RICOMINCIAMO"

PROGETTO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA A TORINO



Conflitto tra 2 o più ragazzi
Insegnanti o cittadini segnalano il caso alla Polizia Locale



Indagine e intervento della Polizia Locale
Convocazione dei minori e delle famiglie, intervento in classe



Consapevolezza del reato mediante colloqui con la Polizia Locale



Percorso educativo di riparazione
in ASAI con tutoraggio e colloqui intermedi



Sostegno alla vittima
Ascolto ed eventuale inserimento in attività aggregative in ASAI



Incontro tra autore di reato, famiglia, Polizia Locale ed educatori. Accordo sulle attività riparative



Relazione degli educatori alla Polizia Locale
Se positiva, termina il procedimento penale



Tavolo di ricomposizione
Chiusura del percorso tramite incontro tra vittima, autore di reato, famiglie e adulti di riferimento



Possibilità di frequentare ASAI
anche a percorso concluso, per autore di reato e vittima

60 autori di reato per anno



Composizione



Risultati

98% di ragazzi completa il percorso.
Il 10% prosegue come volontario

2.2 Due casi esperienziali

Di seguito racconto i percorsi di due ragazzi, all'interno del Progetto Ricominciamo, che ho seguito come *tutor* ASAI: un reo e una vittima.

2.2.1 un reo

Karim⁵⁵ ha 13 anni, viene dall'Egitto; quando aveva 5 anni è stato mandato dai suoi genitori in Italia, a stare con la zia (sorella del padre) e la sua famiglia (lo zio e due cuginetti più piccoli di lui). I genitori hanno preso questa decisione per farlo studiare, hanno "investito su di lui".

Lo vedo per la prima volta alla riunione di presentazione in ASAI con gli agenti del Nucleo di prossimità della Polizia municipale, è accompagnato dalla zia. Il motivo per cui si trova lì è che, dopo aver vessato in vario modo tutto l'anno un compagno, un giorno la situazione è degenerata in zuffa e, tecnicamente, in percosse di Karim ai danni del compagno. A questo motivo, se ne è aggiunto un altro in un secondo momento: gravi maltrattamenti ad una compagna (con palpeggiamenti) insieme ad altri compagni. Viene presentato in ASAI come un ragazzo "da tenere d'occhio" ed è già il secondo tentativo di fargli intraprendere un percorso riparativo: il primo, in cui si era tentato un inserimento in attività di "estate ragazzi", è fallito per sue "intemperanze" con i coetanei e con gli operatori del centro. Karim sembra molto più grande della sua età.

Gli viene quindi offerta una seconda possibilità, questa volta con i più piccoli, per aiutarli nel doposcuola, a fare i compiti o nei laboratori. Karim non dice una parola durante tutto l'incontro, ma alla fine accetta e io divento il suo *tutor*.

⁵⁵ I nomi sono di fantasia, per tutelare la privacy dei ragazzi.

Con gli operatori ASAI decidiamo di proporre a Karim di dividere in due il pomeriggio dedicato all'attività: la prima parte, con me, per aiutarlo nel suo studio, funzionale a creare una relazione tra noi, più che a dargli un sostegno scolastico; la seconda parte, con i bambini delle elementari, per aiutarli a fare i compiti o nei laboratori, come assistente degli operatori del centro.

Questo sistema funziona. Karim si impegna molto sia con me che con i bambini. Dopo poco il sorriso prende il posto del suo sguardo severo; tutti al centro lo salutano con simpatia e lui risponde sorridendo.

All'inizio arriva in ritardo, mi avverte, ma tardi, poi, sensibilizzato sull'importanza del rispetto dell'orario come rispetto degli altri, di chi lo aspetta, il ritardo si riduce fino ad arrivare al centro in anticipo.

Partecipa anche a un laboratorio di pattinaggio; sembra divertirlo (non lo aveva mai fatto); sono quasi tutte ragazze e lui si comporta rispettosamente.

Purtroppo, a scuola lo sospendono per altri comportamenti inappropriati, gli chiedo spiegazioni e mi racconta che lui e un suo compagno si sono stuzzicati prima a parole e poi alzando le mani, prima per scherzo e poi non più; la settimana dopo Karim non si presenta; chiamo la zia e mi dice che Karim è sparito da tre giorni; viene trovato dopo cinque giorni dalla sua sparizione alla stazione centrale di Milano, con due suoi amici più grandi di lui di quattro anni.

Karim torna al centro, siamo felici di vederlo e glielo esprimiamo, gli dico che ero preoccupatissima e gli chiedo: "perché"? Mi dice "perché mi andava". Poi mi racconta un po' come ha passato quei giorni; gli chiedo se gli è piaciuto e mi risponde con un secco "no". Gli chiedo cosa hanno detto gli zii; mi risponde che si sono preoccupati, che non pensava si sarebbero preoccupati tanto.

Da lì in poi il percorso è andato sempre migliorando. Karim, nell'ora di attività con i bambini, è stato inserito in un laboratorio di teatro e gli operatori mi hanno

riferito che Karim ha il dono di capire dove e quando deve intervenire, sia per contenere i bambini agitati, sia per cercare di coinvolgere i bambini più timidi e introversi. Un giorno, lo vedo uscire dal laboratorio con un bambino che era stato cacciato perché si comportava male: lo prende da parte e cerca di spiegargli l'importanza di ascoltare l'operatrice, gli dice che l'operatrice ha ragione a sgridarlo, perché altrimenti non riuscirebbe a fare nulla, gli spiega che non deve farsi trascinare dai bambini più agitati, ma mantenere la calma, altrimenti chi viene maggiormente danneggiato è lui, che viene escluso dal gruppo. Gli operatori mi riportano che Karim è l'unico che riesce a farsi ascoltare da quel bambino; glielo riferisco e lui mi dice: "io lo capisco, perchè lui è come me".

Nel frattempo, contatto l'agente di Polizia incaricato e esprimo il desiderio di parlare con tutti gli adulti coinvolti nell'educazione di Karim, non solo la zia, ma anche l'educatrice che nel frattempo gli è stata attribuita dal servizio sociale, gli insegnanti, l'assistente sociale. Incontro l'educatrice, gli insegnanti, prendo contatti con l'assistente sociale. Karim, dai racconti degli altri, sembra un altro ragazzo, prepotente e a tratti violento con i compagni, irrispettoso degli insegnanti e delle regole, elemento costante di disturbo in classe; io però ho la possibilità di raccontare e mostrare a tutti che Karim ha enormi risorse positive. Mi sono fatta l'idea che Karim abbia gravi lacune scolastiche, non per mancanza di intelligenza o difficoltà di apprendimento, ma vere lacune nelle sue conoscenze di base. Dopo aver preso contatti con gli insegnanti, riusciamo a mettere a frutto maggiormente la nostra ora di lavoro insieme.

Gli operatori del centro ASAI propongono a Karim di continuare a lavorare al centro anche dopo il termine del suo servizio "riparativo", vogliono incaricarlo di seguire quel bambino che lui riesce tanto bene a gestire. Karim accetta contento.

Il servizio sociale convoca una riunione delle figure “istituzionalmente” interessate nella cura di Karim: oltre a me e l’assistente sociale, sono presenti gli educatori, l’insegnante coordinatrice della classe di Karim, la psicologa nel frattempo incaricata di seguirlo; ho occasione di confermare l’andamento molto positivo del suo percorso in ASAI e la coordinatrice di classe, che al nostro primo incontro era irriducibilmente scontentata e irritata per il comportamento di Karim a scuola, dice che Karim è migliorato, a tratti lavora, a tratti si astrae “ma almeno non disturba”. Per me, è un piccolo successo.

Il percorso con Karim è ancora in itinere, la Polizia municipale non ha ritenuto opportuno e forse neanche possibile, far accedere Karim ad un tavolo di ricomposizione (cfr. il par. 2.1.6 che precede) perché la seconda denuncia, quella per maltrattamenti alla compagna di scuola, non è stata “inoltrata” al progetto di giustizia riparativa, ma è ancora sul tavolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Karim però ha ottenuto comunque dal percorso il suo riconoscimento: il suo servizio riparativo si è trasformato in un vero volontariato, che gli è stato proposto per le sue particolari capacità e sensibilità, nel quale si deve prendere cura di un bambino che ha bisogno di lui.

2.2.2 una vittima

Laura⁵⁶ ha 16 anni, la incontro per la prima volta alla riunione di presentazione con gli agenti del Nucleo di prossimità, accompagnata dal padre, teneva le braccia conserte strette intorno al busto e lo sguardo rivolto verso il basso.

All’epoca dei fatti di reato aveva 13 anni, era in terza media; aveva mandato un video al fidanzatino in cui lei inscenava uno spogliarello; dopo poco i due ragazzi

⁵⁶ I nomi sono di fantasia, per tutelare la privacy dei ragazzi.

si sono lasciati e l'ex-fidanzatino ha mandato il video ad un amico, che lo ha mandato ad un altro amico e poi un altro ... la diffusione è diventata virale.

Tre anni dopo, il video arriva nelle mani della Polizia locale di prossimità, che rintraccia sia Laura che il suo ex fidanzato (che chiameremo Marco). Marco, responsabile della prima diffusione del video, anche lui 13enne all'epoca dei fatti di reato, ha iniziato un percorso di giustizia riparativa in ASAI e Laura è stata invitata a partecipare al percorso in quanto vittima.

Sono diventata *tutor* di Laura e il mio primo compito è stato spiegarle che ero lì per ascoltarla, per aiutarla; per lei non era così chiaro che il percorso le era stato proposto non perché aveva fatto una "stupidaggine" (sono parole sue) ma per supportarla in quanto vittima.

Abbiamo iniziato a vederci con regolarità (con cadenza all'incirca bisettimanale) e durante i nostri incontri Laura mi ha raccontato la sua storia.

I genitori di Laura sono separati, lei è affezionata ad entrambi e con entrambi ha un buon rapporto, anche se a tratti conflittuale; ha una sorellina più piccola che adora e verso la quale è protettiva e ha un fidanzato a cui è molto legata. Dopo le medie è stata bocciata per due anni consecutivi, in due diversi istituti tecnici. All'epoca del percorso aveva lasciato la scuola, aveva lavorato per circa un mese nel negozio di un parente, ma aveva smesso perché aveva bisticciato con il parente.

E' stato subito evidente che Laura è una ragazza intelligente, vivace, spiritosa, sensibile, intelligente e riflessiva, con una grande capacità di autoanalisi. Queste caratteristiche mal si conciliano con i suoi insuccessi scolastici e relazionali. Quando le ho chiesto come mai a scuola non sia andata bene, mi ha risposto che ai professori non piaceva il suo comportamento, a lei non "fregava niente di niente".

A poco a poco sono venute fuori anche le sue emozioni, i suoi sentimenti. Mi ha raccontato che la sua prima reazione quando ha scoperto della diffusione del video è stata il “panico”, la paura di essere scoperta dai genitori, la paura di essere vista, di essere riconosciuta. Poi la vergogna, verso tutti: “chiunque mi guardasse, pensavo che fosse per quello”.

Quando era ancora alle medie veniva presa in giro, derisa, insultata. Non voleva più vedere nessuno, non voleva andare a scuola, “non volevo più uscire”. Laura ha iniziato a tagliuzzarsi i polsi: “mi sentivo morire, volevo morire”. Laura ha così iniziato ad andare da uno psicologo per essere aiutata, lo ha fatto per circa un anno ma, a suo dire, senza beneficio.

Mentre era ancora alle medie i genitori non sapevano nulla di quello che era successo, fino a che un giorno, già alle superiori, Laura è stata chiamata in presidenza, non aveva idea del perché; in presidenza ha trovato i genitori, che erano stati chiamati dalla preside a causa del video ... così i genitori hanno saputo del video. “Ormai lo conoscevano tutti, tutto il quartiere, tutta la città”. Ancora qualche mese prima, le era capitato di essere fermata per strada e insultata pesantemente mentre le mostravano il video ... Anche la sorella è stata più volte insultata per strada, “perché era mia sorella, per colpa mia”.

Laura mi ha fatto conoscere sia la mamma che il fidanzato, alla mamma ho spiegato il percorso che sua figlia stava facendo, il mio ruolo e l'importanza della sua collaborazione. La mamma, premurosa e accudente, mi ha raccontato di aver avuto una grande delusione dalle istituzioni pubbliche in relazione alla storia di Laura: due anni prima infatti, avevano denunciato l'accaduto ai carabinieri, ma non era successo nulla, nessuna considerazione. Si è mostrata molto preoccupata per la situazione di Laura: una ragazza di 16 anni che non va a

scuola, non lavora, non frequenta amici se non il fidanzato con cui ha un rapporto di reciproca possessività.

Insieme, con Laura e la mamma, abbiamo cercato di trovare una occupazione per Laura, che la potesse impegnare e dare soddisfazione. Inizialmente aveva espresso il desiderio di lavorare con gli animali, abbiamo cercato insieme un canile dove potesse fare volontariato ma, per ragioni logistiche, abbiamo abbandonato questa ipotesi.

E' poi emerso che Laura avrebbe voluto fare una scuola per operatore del benessere-acconciatura, ma le sembrava "troppo tardi". Abbiamo cercato di individuare insieme quali corsi potessero interessarle e Laura ha iniziato un corso breve per parrucchieri con molta soddisfazione e si è iscritta in un istituto di formazione professionale per operatore del benessere-acconciatura, per frequentare un programma biennale a partire dal prossimo anno scolastico: Laura tornerà a scuola. E' entusiasta ma, mi confessa, ha ancora paura che, quando tornerà a scuola, ci possa essere qualcuno che la riconosce, che la insulta, che la deride.

Verso la fine del percorso ho chiesto a Laura se se la sentisse di fare una relazione scritta, seguendo la traccia di alcune domande che le avevo preparato⁵⁷, e se la sentisse di partecipare di persona al tavolo di ricomposizione; a entrambe le risposte ha risposto "sì" senza un attimo di esitazione.

Laura conclude la sua relazione così: *"Lui non potrà mai riparare ciò che mi ha fatto"* (riferendosi al suo offensore) e a me aggiunge: *"per me lui non esiste. Poteva*

⁵⁷ Queste sono le domande formulate: 1. Racconta pensieri, emozioni, reazioni quando ti sei resa conto di quello che era successo; 2. Quali conseguenze ha avuto su di te quello che è successo? In famiglia, a scuola, con gli amici. Racconta quello che hai subito e sofferto; 3. Come ti senti ora? Credi che questo percorso che stiamo facendo insieme possa esserti utile? Credi che possa aiutarti almeno un po' a superare quello che è accaduto? 3. Cosa vorresti che XX (l'offensore) facesse per riparare? Pensi che il percorso di giustizia che ha fatto e delle scuse possano avere un significato per te?

chiedermi di parlarmi, poteva dirmi che gli dispiaceva, poteva chiedermi scusa; questo non è successo. Ora sono passati più di tre anni. Vorrei che provasse la stessa profonda sofferenza che ho provato io”.

Laura e Marco sono quindi stati separatamente preparati al “tavolo di ricomposizione” dagli agenti del Nucleo di prossimità (in funzione di mediatori). Al tavolo di ricomposizioni erano presenti gli agenti del Nucleo di Prossimità in veste di facilitatori/coordinatori della discussione, Laura e Marco, entrambi i genitori di Laura, la mamma di Marco, il *tutor* ASAI di Marco e io quale *tutor* di Laura. La riunione è durata quasi tre ore, Prima Laura è stata invitata a parlare, a ripercorrere le sue sofferenze con l’aiuto degli agenti che a tratti leggevano brani delle relazioni o espressioni di Laura durante la preparazione all’incontro, cercando di far esprimere Laura il più possibile, anche se lei ha parlato di più con il suo volto e le sue posture che con le parole; poi sono stata invitata a parlare io; poi Marco; il *tutor* di Marco; i genitori di Laura e la madre di Marco.

Marco, guidato dai facilitatori, ha raccontato del suo percorso “riparativo” e del significato che gli ha attribuito, di quello che ha provato e imparato di se’; è apparso visibilmente toccato da tutto quello che era stato detto da Laura e di Laura; rivolgendosi a Laura aggiunge che non aveva capito tutto questo, pensava che la storia fosse finita da tempo, che lei non avesse bisogno di aiuto; poi ha aggiunto: “per fortuna che non è successo di peggio” alludendo al fatto che Laura avrebbe anche potuto farsi del male. Laura, mentre Marco parlava, lo guardava dritto negli occhi.

La madre di Marco ha espresso a Laura tutta la sua comprensione, la sua sincera partecipazione (Marco ha una sorella di poco più giovane; “potrebbe succedere a lei” ha detto) alla sofferenza che ha ascoltato, ha dato la sua disponibilità ad aiutare in qualsiasi modo Laura e la sua famiglia e ha incoraggiato Laura ad

affrontare a testa alta il futuro, che non deve più essere condizionato da quello che è successo, per cui Laura ha pagato tanto. La mamma di Laura, dopo aver raccontato la sua sofferenza e difficoltà di madre, ha espresso la sua gratitudine ed apprezzamento per tutto il percorso, per l'accoglienza ed il supporto che è stato dato a lei e a Laura.

Marco ha quindi porto le sue scuse a Laura. Laura, chiamata a parlare per ultima, ha detto di aver visto e ascoltato un Marco diverso da quello che si aspettava e che, forse, Marco aveva capito. Usciti dalla stanza, Laura mi ha guardato sorridendo e mi ha detto: "ce l'ho fatta".

2.3 Osservazioni sul Progetto

2.3.1 Volontarietà del percorso e responsabilizzazione del reo

La volontarietà del percorso, elemento fondamentale di tutti i programmi di giustizia riparativa, caratterizza anche il progetto Ricominciamo, che presuppone la spontanea adesione del minore e della sua famiglia. Va tuttavia segnalato che raramente esiste, all'inizio, una sincera volontà di "riparare". Una tale volontà presupporrebbe infatti che il minore sia già, a inizio percorso, consapevole della gravità dell'accaduto e delle sue conseguenze e che ne abbia assunto la responsabilità. In realtà, il minore e la sua famiglia percepiscono normalmente il percorso come un "male minore" rispetto al processo penale, qualcosa che si deve fare se si vogliono evitare problemi più gravi. Il ragazzo è spesso convinto che, in realtà, "era uno scherzo", che "sarebbe stato sufficiente parlarsi", che "la reazione è stata esagerata", che "è colpa anche dell'altro, anche l'altro ha fatto la sua parte e dovrebbe pagare anche lui". Queste espressioni sono esempi di affermazioni che frequentemente vengono fatte dai ragazzi e, non di rado, anche dai loro genitori all'inizio del percorso.

In relazione al requisito della volontarietà, si concorda quindi pienamente con la posizione espressa dalla prof.ssa Grazia Mannozi⁵⁸, secondo cui non è determinante il motivo per cui il reo accetta di aderire al progetto di giustizia riparativa, bensì soltanto che assuma volontariamente l'impegno. Diversamente, si limiterebbe la possibilità di intervento a quei casi in cui già esiste nel reo la consapevolezza di aver sbagliato e della gravità delle conseguenze dello sbaglio e il progetto sarebbe l'occasione per il reo di dimostrare a tutti (agli organi di giustizia, alla vittima e alla sua famiglia, alla propria famiglia e alla comunità) di avere questa consapevolezza e di assumersi la responsabilità del proprio operato. In realtà, la progressiva presa di coscienza dell'accaduto, della sua gravità, di come è stato vissuto dagli altri (vittima, famiglie, scuola, comunità) e quindi delle conseguenze sia concrete che psicologiche (a livello di emozioni) sono parte del percorso di responsabilizzazione in cui si sostanzia il progetto riparativo. Il Progetto parte dall'assunzione di responsabilità rispetto alle attività nelle quali vengono coinvolti i ragazzi, per arrivare alla consapevolezza ed assunzione di responsabilità rispetto al fatto compiuto verso la vittima, le altre persone coinvolte e verso la comunità.

Ugualmente fondamentale è la volontarietà della partecipazione al percorso da parte della vittima, che non deve in alcun modo percepirlo come un obbligo, qualcosa che si deve fare. E questo vale durante tutto il percorso: la vittima deve sentire di potersi tirare indietro in qualsiasi momento e, in particolare, in nessun modo deve sentirsi tenuta a incontrare il reo, né deve percepire l'incontro come l'unico modo per veder tutelati e riconosciuti i propri diritti. Diversamente si corre il rischio di una vittimizzazione secondaria, di far sentire la vittima indifesa

⁵⁸ Cfr. il video *"Restorative Justice. Viaggio alla scoperta della giustizia riparativa"* disponibile all'indirizzo www.youtube.com/watch?v=7UcBki mNtco

da un punto di vista personale e sociale, di ingenerare sfiducia nei confronti dell'amministrazione della giustizia.

2.3.2. Centralità della famiglia

Le famiglie sono al centro, la costruzione di un'alleanza educativa con la famiglia è fondamentale nel Progetto. Le famiglie sono coinvolte e sensibilizzate sul significato del Progetto, in relazione all'obiettivo di responsabilizzazione del minore ma anche come opportunità di valorizzazione e trasformazione in positivo dell'esperienza negativa del reato. Un altro ragazzo seguito in veste di *tutor* ASAI, autore di un episodio di bullismo verso un compagno di classe, ha detto e scritto nella sua relazione finale che per lui il progetto ha rappresentato un'occasione di dimostrare a tutti chi fosse, al di là del suo errore; lui sapeva già chi era e di aver sbagliato, ma voleva dimostrarlo a tutti. La madre era molto arrabbiata all'inizio perché il figlio veniva "costretto" a prestare servizio, era un "bravo ragazzo"; al termine del percorso la madre ha potuto essere orgogliosa del figlio e contenta del fatto che tutti i presenti al tavolo di ricomposizione, compresi gli insegnanti della classe, avevano potuto constatare e apprezzare la serietà, maturità e responsabilità con cui il figlio aveva affrontato il percorso.

La famiglia va ascoltata, compresa nella sua difficoltà di fronte al reato del figlio, accolta e supportata, ma va anche vista come una preziosa risorsa, un alleato. L'atteggiamento iniziale dei genitori è talvolta di rifiuto del fatto che il figlio possa aver commesso un reato prima ancora che del Progetto; a volte invece si adeguano passivamente o hanno un atteggiamento collaborativo perché pensano sia meglio per il figlio; altre volte mostrano approvazione e incoraggiamento, perché vedono il progetto come una "giusta punizione" per le malefatte del figlio, o almeno una occasione per il figlio di sperimentare concretamente che certe

azioni hanno delle conseguenze di cui “è arrivata l’ora” che si assumano la responsabilità; altre volte ancora, soprattutto quando si tratta di mamme sole, mostrano sollievo e gratitudine per avere qualcuno che si occupa del figlio in un ambiente sano, protetto ed educativo.

In tutti i casi, i genitori possono essere portati ad apprezzare il fatto che l’obiettivo comune è quello di aiutare il figlio e fargli fare delle esperienze che potranno piacergli ed essergli utili, anche al di là del motivo per cui sono iniziate; in tutti i casi, è di grande conforto per la famiglia sapere che il figlio si comporta bene e dà il meglio di sé durante il percorso. E questo succede nella quasi totalità dei casi trattati all’interno del Progetto Ricominciamo nel biennio 2015-2017: su 104 ragazzi, 100 hanno concluso il percorso positivamente.⁵⁹

Parlando con gli agenti del Nucleo di Prossimità della Polizia municipale, che coordinano il percorso orma da anni, è emerso che i casi (come quello di Laura e Marco) in cui è stato evidente il pieno successo del percorso, la partecipazione, il coordinamento e la fattiva collaborazione delle famiglie sia del reo che della vittima sono stati determinanti.

2.3.3. Attenzione alla persona e alle relazioni

Il Progetto Ricominciamo si fonda sulla convinzione che la persona non si esaurisca nel reato che ha commesso. Durante tutto il percorso il ragazzo viene considerato come persona, con tutti gli aspetti della sua personalità; il fatto di reato è il motivo iniziale del percorso, ma l’attenzione è sempre rivolta al ragazzo. La stessa individuazione del percorso fa parte di questa attenzione.

⁵⁹ Cfr. la pubblicazione a cura di ASAI *Ricominciamo*, cit., pp. 13 ss

“Nella maggior parte dei casi i minorenni che hanno commesso reati non hanno assunto un’identità deviante ed è molto importante non attribuirgliela”⁶⁰. In nessun momento del percorso si perde di vista il fatto che la persona davanti a noi è un adolescente che, per definizione, sta cambiando. Lo scopo principale è quello di accompagnare il ragazzo per cercare di influire positivamente su questo cambiamento.

Il percorso, in relazione al reo, è innanzitutto un percorso educativo, “l’idea di base è quella di sostenere la crescita personale e il cambiamento, accompagnando il ragazzo a strutturarsi emotivamente e psicologicamente per assumersi impegni al fine di una sua reintegrazione”⁶¹.

La responsabilizzazione del reo che il Progetto si pone come obiettivo non è tanto rispetto al fatto di reato in se’ (che, come si è visto, ne è in certa misura il presupposto) ma è la sua responsabilizzazione verso la vittima, come persona, i suoi cari, per le sofferenze che ha provocato all’una e agli altri, rispetto ai propri familiari, rispetto alla comunità interessata dal reato.

Il Progetto è strutturato in modo da permettere all’autore del reato di creare nuovi legami e relazioni sociali che si sviluppino in ambienti, situazioni e con modalità positivi e la creazione di queste nuove relazioni, di per sé stessa, contrasta e da occasione di superare la relazionalità negativa da cui è scaturito il reato.

Nello stesso tempo l’attenzione allo sviluppo e valorizzazione delle competenze del ragazzo, dei successi durante il percorso, può aiutare ad aumentare la fiducia in se stesso, la fiducia nella possibilità di instaurare relazioni positive con i più piccoli, con i pari e con gli adulti.

⁶⁰ Sono parole del Procuratore capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, riportate nella pubblicazione *Ricominciamo*, cit.

⁶¹ V. Premazzi in *Ricominciamo*, cit., p. 33.

Così, è centrale nel Progetto l'attenzione alla vittima, quell'attenzione che non le viene data nel processo penale. Alla vittima viene data occasione di raccontarsi e di essere riconosciuta come persona, con le sue specifiche caratteristiche, in tutto quello che ha vissuto prima, durante e dopo il reato.

2.3.4. L'importanza del "fare"

Il Progetto propone principalmente ai ragazzi un "fare": fare i compiti, aiutare altri nel fare i compiti, laboratori di vario genere, attività sportive, di cura degli animali, di luoghi.

Il "fare" è lo strumento principale per creare una relazione positiva e costruttiva in cui il ragazzo possa esprimersi e scoprirsi. Più che un 'fare' per loro stessi è un 'fare' per gli altri (bambini, compagni, gli animali, etc.) e un 'fare' con gli altri. Il 'fare' "per" insegna loro a prendersi cura degli altri, a sensibilizzarsi e responsabilizzarsi nei loro confronti, mentre il 'fare' "con" ha effetti positivi che si fondano su un importante principio delle pratiche riparative: l'essere umano è più contento, collaborativo e produttivo ed è più probabile che metta in atto cambiamenti positivi nel proprio comportamento quando coloro che sono in una posizione di autorità, di guida, di insegnamento fanno cose con loro, più che per loro.⁶²

Il "fare" insieme ai ragazzi (rei o vittime) è inoltre una preziosa occasione di conoscenza e di "ascolto" dei ragazzi. Così si esprime in proposito, con grande forza emotiva, Vincenza Palmieri: *"chi soffre a volte non parla, a volte traduce, a volte interpreta e spesso, ciò che racconta esser il suo problema ha così tanti risvolti e tanti perché da diventare qualcos'altro, un altro problema. I ragazzi più degli adulti, se il pianto è rimasto inascoltato, lo trasformano in un silenzio impenetrabile"*

⁶² Cfr. l'articolo "Defining restorative" , par. 4.1, in www.iirp.edu

e letale [...]. Ma l'ascolto non è solo delle parole, dei suoni e dei silenzi. Con i ragazzi bisogna imparare ad ascoltare il FARE"⁶³.

2.3.5. Le scuse formali e la "riparazione" nel Progetto

Come si è visto, le scuse formali chiudono sempre il percorso. Si tratta, evidentemente, di una riparazione simbolica rivolta alla vittima, che non permette in alcun modo (né è questo lo scopo) di cancellare il passato, il reato, il dolore. Tuttavia, le scuse, se accompagnate (come sovente succede durante il tavolo di ricomposizione) dalla sincera dimostrazione della comprensione, del riconoscimento e della partecipazione del reo alle sofferenze della vittima, possono permettere alla vittima di scrollarsi di dosso la paura, la vergogna, la rabbia, emozioni che spesso la vittima prova in conseguenza del reato e che, se non superate, continuano a condizionare il futuro della vittima, che rimane così ancorata al passato.

Non è necessario che le scuse siano seguite dalla loro accettazione o dal perdono, che in molti casi non è voluto proprio perché il passato non si può e non si deve cancellare; ma il riconoscimento reciproco che culmina con le scuse, per la vittima e, per il reo, con l'ascolto da parte della vittima del racconto di quello che ha fatto, provato e compreso durante il percorso, può permettere ad entrambi di voltare pagina.

Al di là delle scuse, la positiva conclusione del percorso ha una importante valenza riparativa delle diverse relazioni coinvolte dal reato: il fatto stesso che l'autore del reato abbia accettato di intraprenderlo (talvolta senza neppure l'implicita "minaccia" del procedimento penale come unica alternativa; i ragazzi sono infatti sempre più frequentemente minori di 14 anni e pertanto non

⁶³ V. Palmieri, E. Grimaldi, F. Grimaglia – *I Malamente. Le nuove marginalità: ragazzi messi alla prova*, Armando Editore, 2013, p. 43-44.

imputabili), che lo abbia svolto con serietà e responsabilità, che sia arrivato a conclusione del percorso mostrando una nuova consapevolezza rispetto al ruolo assunto nel servizio, rispetto alla cura degli altri e rispetto alla sofferenza che il suo comportamento ha provocato negli altri, creano spesso le condizioni per riallacciare (su nuove basi) le relazioni che si erano spezzate o danneggiate, con la vittima, con gli amici, i familiari, gli insegnanti, la comunità.

Vi è infine una ulteriore importante valenza “riparativa” nel Progetto. La commissione di un reato da parte di un minore è sintomo del fatto che qualcosa non ha funzionato nel sistema socio-educativo della società di appartenenza che, almeno in teoria, dovrebbe garantire un adeguato sviluppo a tutti i suoi ragazzi, la sicurezza ed il benessere di tutti i suoi componenti.

Con il Progetto, le istituzioni (la Procura e la Polizia Locale) e la comunità (tramite il volontariato e la messa a disposizione di risorse professionali) si fanno carico, al di fuori del percorso di giustizia penale, dei minori autori di reato e delle loro vittime, di seguirli e di supportarli nel loro percorso insieme alle loro famiglie. Così facendo, istituzioni e comunità lavorano per ristabilire (“riparare”) una relazione di fiducia tra le persone coinvolte dal reato e le istituzioni (si pensi alla mamma di Laura nella storia sopra raccontata, che ha denunciato ai Carabinieri il reato di cui sua figlia era stata vittima e non ha avuto alcuna risposta), per rafforzare i legami con la comunità di riferimento e, conseguentemente, il senso di sicurezza pubblica.

2.3.6. Importanza della Comunità e della rete pubblico-privato

Il coinvolgimento della “comunità” nel Progetto è realizzato tramite la presa in carico dei ragazzi da parte dell’ASAI, tramite la rete di relazioni che si crea tra tutti gli attori coinvolti nella cura del ragazzo, tramite la messa a disposizione da

parte di soggetti privati o pubblici di luoghi e attività per i ragazzi, per lo svolgimento dei loro servizi e per le attività ricreative (per esempio, la fattoria per il servizio di cura degli animali o le palestre per le attività sportive).

La comunità nelle pratiche riparative ha una duplice veste: (a) quella di “vittima”, soggetto danneggiato dal reato, e (b) quella di “comunità di cura”, che accompagna e sostiene il ragazzo (reo o vittima) nel percorso verso la sua reintegrazione o riabilitazione personale e sociale.

Quanto al primo aspetto, la comunità può essere in taluni casi vittima diretta del reato compiuto; si pensi per esempio a reati con cui si siano distrutti o danneggiati beni pubblici o si sia messa in pericolo una collettività. Il reato però comporta anche e sempre una lacerazione della relazione con la comunità, in quanto di per se stesso mina il rapporto di fiducia esistente tra i suoi membri, frustra il loro bisogno di sicurezza e fa venir meno o riduce il loro benessere.

In questa veste, di vittima, la comunità è destinatario dell’attività riparativa, che si configura come una “restituzione” nei confronti della comunità con un contributo positivo, riparativo appunto della lacerazione che la commissione del reato ha determinato⁶⁴.

D’altro canto, nelle pratiche riparative la comunità si fa attore sociale, occupandosi della cura dei ragazzi (vittime e offensori), dei loro bisogni, del loro positivo cambiamento e sviluppo, assumendo così un ruolo determinante nella prevenzione e nella risposta al crimine e al disordine sociale⁶⁵. Il conflitto da cui il reato è scaturito o in cui si sostanzia viene restituito alla comunità in cui è nato e per il quale la comunità in certa misura sente e assume la responsabilità. Questo “sentimento” di responsabilità diffusa nasce dalla tacita consapevolezza che il

⁶⁴ Cfr. l’intervista al Procuratore della Repubblica A. Baldelli trascritta in *Ricominciamo*, cit., p. 20.

⁶⁵ Cfr. il *Hanbook on Restorative Justice Programmes Restorative justic*, cit., p. 8

reato abbia origine da situazioni di iniquità o ingiustizia (difficoltà socio-economiche, carenze dell'intervento educativo, precedenti violenze non prese in carico, etc.), cui la comunità e la società non sono state in grado di porre rimedio. Infine, elemento fondamentale per un'efficace messa a sistema dell'intervento in cui si sostanzia il Progetto è la costruzione di una rete pubblico-privata, che coinvolga tutti gli attori interessati al minore: innanzi tutto la famiglia, la scuola, gli agenti di Polizia, il servizio sociale. Tutti devono concorrere in modo coordinato al buon andamento ed al raggiungimento degli obiettivi del percorso, che devono essere condivisi. L'esperienza di Karim (vedi il relativo caso esperienziale trattato sopra) ne rappresenta una conferma: finchè gli attori coinvolti nella cura di Karim – scuola, educatori, servizio sociale, *equipe* di giustizia riparativa – non si sono parlati e coordinati, l'intervento di sostegno ha dato i suoi frutti soltanto tra le mura del centro ASAI: mentre in ASAI lavoravamo per trasmettere a Karim i valori della riparazione e per supportarlo, mentre insieme agli educatori e alla famiglia stavamo cercando di tenerlo il più possibile occupato positivamente e lontano dalle sue frequentazioni "pericolose", Karim a scuola si comportava male ed è stato sospeso dalle lezioni con un intervento puramente punitivo ed esclusivo, lasciandolo a casa (da solo, dal momento che i parenti erano tutto il giorno al lavoro). A partire dal momento in cui abbiamo iniziato a parlarci e coordinarci, l'intervento ha iniziato a dare i suoi primi frutti anche a scuola.

3. Il Pedagogista Familiare e la giustizia riparativa minorile

3.1 Il bisogno di un esperto della famiglia

Si è già trattato della centralità della famiglia nel Progetto Ricominciamo e in genere nei progetti di giustizia riparativa; il coinvolgimento dei genitori e l'alleanza educativa con la famiglia sono elementi fondamentali di ogni programma di giustizia riparativa.

Oggi, ogni progetto educativo, rieducativo o riabilitativo del minore che è entrato in contatto con il sistema penale viene sempre di più pensato per essere gestito nella famiglia, con il diretto coinvolgimento dei suoi membri. *“La famiglia diviene così il primo attore del progetto educativo. E sebbene continui in parte a rappresentare una ‘inevitabile controparte’, secondo una logica purtroppo ancora diffusa, essa deve sempre di più costituire un ‘insostituibile alleato’”*⁶⁶.

La Giustizia minorile coinvolge e richiede il coordinamento, l'attivazione e il sostegno di una serie di attori sociali: la scuola, le agenzie per la formazione professionale, il terzo settore, la comunità socio-educativa, il mondo produttivo. Il tutto secondo una logica del lavoro di rete con una molteplicità di altri attori istituzionali tra cui le ASL, il Centro per la Giustizia minorile, gli uffici del Servizio Sociale per i minorenni. Si riporta qui di seguito il quadro dell'attuale situazione descritto efficacemente da Balestreri e Bracalenti in un recente lavoro sullo stato dell'arte delle pratiche di lavoro sociale con le famiglie in area penale minorile, prodotto nell'ambito dei Quaderni dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa (Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità): *“Sono anni che vengono stipulati protocolli d'intesa, progetti pilota, sperimentazioni ed incontri di formazione congiunti. Sul versante del lavoro con le famiglie nulla si è fatto.*

⁶⁶ Cfr. AA. VV. – *Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile*, a cura di I. Mastropasqua e N. Buccellato, Gangemi Editore, 2016, p. 19.

Sembrerebbe darsi per scontato che debba esservi una sorta di autosufficienza della famiglia, ignorando che forse proprio il patto con la famiglia è la parte più dura del lavoro [...]. Si conosce il disorientamento delle famiglie, spaesate di fronte al reato di un proprio membro minorenni e di fronte alle difficoltà di rapporto con la Giustizia e con il sistema penale. Sono note le difficoltà che affliggono le famiglie in materia di modelli educativi. Sono certamente state ampiamente segnalate le difficoltà che le famiglie sperimentano anche nell'alleanza pedagogica con altre agenzie quali la scuola. E' infine ben studiato il disagio dei servizi, da anni abituato a riconoscere, forse anche giustamente, il reato del minore come sintomo di una disfunzione familiare; ragion per cui hanno sviluppato una consuetudine a guardare con diffidenza al ruolo che la famiglia può svolgere. Tuttavia, se la stragrande maggioranza dei minori rimane collocata in famiglia, durante il periodo in cui questi ragazzi debbono risolvere i loro problemi con la giustizia, ciò vuol dire che la famiglia, unitamente alla comunità di appartenenza, sono ancora il luogo migliore per quei minori – nel senso di una risorsa di cui avvalersi oltre che nel senso di luogo in cui essere collocati”⁶⁷.

Il reato del proprio figlio minore, oltre a generare per la famiglia il trauma dell'incontro con il sistema penale, può portare il genitore a sentirsi messo in discussione nella sua funzione genitoriale, può ingenerare un senso di “fallimento”; sentimenti questi a cui i genitori, come si è visto nell'esperienza concreta del Progetto Ricominciamo, possono reagire in modo anche molto diverso: minimizzando la condotta penalmente rilevante del figlio, contestando la necessità di un sostegno educativo del figlio, invocando l'inflizione al figlio di una pena severa (così che “capisca una volta per tutte”), con condiscendenza o

⁶⁷ A. Balestreri R. Bracalenti in *Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile*, cit., p. 19-20.

addirittura sollievo per poter (finalmente) delegare all'autorità la funzione educativa e di controllo del figlio.

Le problematiche specifiche della famiglia in cui un membro minore abbia commesso un reato si innestano di frequente in contesti familiari con altre difficoltà, per esempio economiche, con genitori senza lavoro, o così presi dal lavoro da non riuscire a dedicarsi ai figli, con genitori separati con un rapporto conflittuale, etc. A ciò si aggiungano le "fisiologiche" difficoltà educative e relazionali con il minore adolescente, che normalmente la famiglia deve affrontare in questa delicata fase dello sviluppo di un suo membro.

Ne deriva la necessità per queste famiglie di un intervento di aiuto e sostegno, orientato però non alla mera assistenza e controllo, bensì alla responsabilizzazione, all'acquisizione (o alla riconquista) della consapevolezza delle proprie possibilità e potenzialità (c.d. *empowerment* familiare). Queste famiglie vanno aiutate a gestire il disagio vissuto attraverso momenti di ascolto, di riconoscimento, che consentano di ristabilire la comunicazione al proprio interno e di avere conferma del proprio ruolo positivo. D'altro canto, è necessario favorire una proficua e paritetica interazione della famiglia con gli operatori che hanno preso in carico il minore, nel reciproco riconoscimento e rispetto dei rispettivi ruoli. In questo modo e su questi presupposti si può rendere possibile costruire ed esplorare percorsi nuovi e alternativi al sistema penale "ordinario", che prevedano appunto come elemento cardine il coinvolgimento e la partecipazione della famiglia.⁶⁸

3.2 *La rispondenza al bisogno da parte del Pedagogista Familiare*

⁶⁸ Cfr. N. Buccellato in *Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile*, cit., p. 33.

L'attuazione di progetti volti rispondere ai bisogni della famiglia in cui un minore abbia commesso un reato possono oggi avvalersi di una nuova professionalità, quella del Pedagogista Familiare, che più di ogni altra pare adeguata a questi fini.

*“Il Pedagogista Familiare è infatti un pedagogista specializzato nelle dinamiche familiari”*⁶⁹, con una conoscenza globale e multidisciplinare delle problematiche afferenti agli ambiti familiari ed extra-familiari, con nozioni, oltre che di pedagogia, di diritto di famiglia, dei minori, di mediazione, di tecniche dell'ascolto, della comunicazione, della gestione del conflitto.

Il Pedagogista Familiare propone proprio quel modello, auspicato dagli esperti coinvolti nei lavori dell'Osservatorio sulla devianza minorile in Europa richiamati al precedente paragrafo, di sostegno genitoriale e alla famiglia *“che non offre una risposta centrata sull'assistenzialismo, bensì dona all'individuo e alla comunità la possibilità di un accrescimento spirituale e sociale”*; *“il progetto del Pedagogista Familiare non è un progetto direttivo, ma ha lo scopo di facilitare al massimo le risposte già insite in ogni individuo, affinché queste possano emergere e autodeterminarsi”*⁷⁰.

Il Pedagogista Familiare interviene attraverso un Approccio Familiare Multidisciplinare Coordinato (AFMC) secondo il quale le varie figure professionali coinvolte collaborano tra loro con la supervisione di un coordinatore *leader* del processo, nell'ambito del quale avviene un'anatomia del bisogno da cui scaturisce la richiesta di aiuto. Su questa base, tramite l'autodeterminazione del soggetto richiedente aiuto facilitata e stimolata dal Pedagogista Familiare, viene individuata una lista di interventi, che si traducono in un progetto solvente multidisciplinare, con un piano di fattibilità che individui azioni mirate, i soggetti

⁶⁹ Vincenza Palmieri in A. Guidi V. Palmieri F. Miraglia, *Mai più un bambino*, Armando Editore, 2013, p. 42.

⁷⁰ V. Palmieri in *Mai più un bambino*, cit. p. 43.

coinvolti, il ruolo di ciascuno e che deve tendere ad una risoluzione in tempi brevi⁷¹.

Questo tipo di approccio metodologico sembra essere perfettamente rispondente alle necessità della Giustizia minorile e, in particolare, della giustizia riparativa:

- di dare un ruolo centrale alla famiglia tramite la partecipazione sia nei processi decisionali che nell'esecuzione del progetto riparativo, stimolando l'utilizzo delle risorse insite nella famiglia quale "*nucleo naturale e fondamentale della società*" (cfr. art. 16, c. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo);
- di dare spazio all'ascolto del minore (reo e vittima) e della sua famiglia e ristabilire la comunicazione in modo da poter trasformare il conflitto, la crisi, il trauma in un progetto costruttivo per riparare e superare per quanto possibile gli effetti distruttivi del reato;
- di svolgere una attività di mediazione allargata tra le persone coinvolte e interessate dal reato;
- di tendere alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e delle loro famiglie, non per stigmatizzarli ma per permetterne il cambiamento e la risocializzazione;
- di muoversi secondo la logica e le strategie del lavoro multidisciplinare di rete, sfruttando e coordinando le risorse del territorio e le sinergie con gli altri attori coinvolti nella cura del minore (sia reo che vittima);
- di rispondere in tempi brevi ai bisogni nati dalla commissione del reato o preesistenti.

Il Pedagogista Familiare si aggiunge dunque a quelle professionalità (quali quella del mediatore, dello psicologo, dell'assistente sociale) che possono essere utilizzate nell'ambito del sistema di giustizia penale. In particolare, per la sua

⁷¹ Cfr. V. Palmieri in *Mai più un bambino*, cit. p. 44.

preparazione specifica sulle dinamiche familiari e il suo approccio multidisciplinare coordinato, si presta ad essere impiegato nella programmazione e realizzazione di progetti di giustizia riparativa, per esempio in qualità di coordinatore e facilitatore della pratica riparativa, ma anche per fornire alle famiglie un supporto specifico al fine della loro efficace partecipazione al progetto.

Non solo, la figura professionale del Pedagogista Familiare è altresì adatta ad operare nell'ambito della prevenzione dei reati ad opera di minorenni, sia tramite attività di formazione rivolte alle scuole (insegnanti e studenti) e alle famiglie per diffondere una cultura della gestione dei conflitti di tipo "riparativo" (vedi in proposito le considerazioni fatte nelle conclusioni), sia con il proprio supporto professionale alle famiglie volto a facilitare la gestione ed il superamento delle dinamiche conflittuali prima che sfocino nella commissione di reati.

4. Una giustizia a misura di minore

4.1 Il quadro normativo internazionale

La necessità di considerare la specificità del minore⁷² quando venga in conflitto con la legge e di promuovere un sistema di giustizia minorile che abbia per obiettivo la tutela del minore sono espressi per la prima volta a livello internazionale dalle cosiddette "Regole di Pechino" (Risoluzione ONU 29 novembre 1985 "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile").

La strada indicata dalle Regole di Pechino sembra già dirigersi verso principi riparativi, prescrivendo agli stati membri l'adozione di *"misure concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, incluse la famiglia, i volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine*

⁷² Riconosciuti internazionalmente per la prima volta nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo del 1924

di promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge"; incoraggiando a considerare l'opportunità *"di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale"*; prevedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria *"se il caso di un giovane che delinque non può essere oggetti di procedura extra-giudiziaria"*; dettando alcuni principi che la procedura deve rispettare, quali la protezione, comprensione e partecipazione del minore, la considerazione anche delle condizioni e dei bisogni del reo, oltre che della società, la previsione del collocamento del minore in una istituzione come possibilità estrema, da evitarsi per quanto possibile preferendo il collocamento in famiglia o altri ambienti educativi e adottando misure di sostegno, di restituzione, di partecipazione a gruppi o attività analoghe.

Qualche anno dopo, le Nazioni Unite adottano la Convenzione dei diritti del fanciullo delle Nazioni Unite del 1989 (CRC): ai concetti di tutela e protezione si affiancano nuove idee che si riflettono nel riconoscimento di diritti di partecipazione (art. 9.2, 12.1), di essere ascoltato (art. 12.2), di esprimersi liberamente (art. 12.1 e 23) e si impone il principio del superiore interesse del minore come considerazione preminente in tutte le decisioni che lo riguardano (art. 3, c.1). Uno spazio specifico viene dato al tema della giustizia minorile, all'articolo 40: a ogni ragazzo che entri in contatto con il sistema penale è riconosciuto il diritto a un trattamento che favorisca il suo senso della dignità e del valore personale e che tenga conto della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima; dopo la previsione di una serie di garanzie minime del fanciullo nell'ambito del procedimento penale, viene incoraggiata l'adozione di leggi, procedure, la costituzione di autorità e istituzioni specificamente destinati a ragazzi che abbiano commesso (o siano accusati di aver commesso) un reato e in

particolare *“di adottare provvedimenti ogni qualvolta sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie”*.

A livello europeo, la Raccomandazione (87)20 del Consiglio d'Europa sulla *“reazione sociale alla delinquenza giovanile”* ribadisce preliminarmente che la risposta sociale alla delinquenza giovanile deve tenere in considerazione la personalità e i bisogni specifici del minore; il sistema penale minorile deve avere come obiettivo l'educazione e la reintegrazione dei minori; i provvedimenti relativi ai minori dovrebbero essere eseguiti nel loro *“ambiente naturale”* e dovrebbero coinvolgere la comunità, devono rispettare il diritto all'educazione del minore, la sua personalità e incentivare il suo sviluppo. Segue la specifica raccomandazione a incoraggiare lo sviluppo di procedure di *diversion* e di mediazione da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori l'ingresso nel sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano; tali procedure devono avere il consenso del minore e la cooperazione della famiglia, adeguata attenzione deve essere data ai diritti e interessi sia del minore che della vittima, devono prevedere il diritto del minore di essere ascoltato ed esprimere la propria opinione sulle misure previste per loro, qualche forma di riparazione del danno causato dall'attività criminale del minore, la prestazione di servizi alla comunità adeguati all'età del minore e procedure di riconciliazione tra vittime e rei.

Ancora, la Raccomandazione (2003)20 del Consiglio d'Europa *“concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile”*, incoraggia lo sviluppo di nuove soluzioni - alternative alle sanzioni giudiziarie - in materia di trattamento dei giovani delinquenti, che tengano conto delle necessità educative e sociali specifiche dei giovani, diverse da quelle degli adulti, e che coinvolgano i genitori, consentano per quanto possibile

la riparazione dei danni causati alle vittime e prevedano modalità di intervento multidisciplinari e multi-istituzionali che considerino l'insieme dei fattori rilevanti a tutti i livelli, individuale, familiare, scolastico e comunitario.

Nel 2010 (17 novembre) sono infine state adottate le *Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore* che, fondandosi sui principi già enunciati nei precedenti strumenti normativi internazionali e sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dettano in un quadro organico i principi e le regole che dovrebbero applicarsi a tutti i procedimenti (penali, civili e amministrativi) in cui siano coinvolti minori. Tra questi il principio della partecipazione del minore (il diritto del minore di essere ascoltato con modalità adeguate, il riconoscimento delle opinioni del minore); l'interesse superiore del minore come approccio globale che deve essere adottato da tutte le autorità; il rispetto della dignità del minore (che devono essere trattati con "attenzione, sensibilità, equità e rispetto [...] prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici nel pieno rispetto alla loro integrità fisica e psicologica"); l'adozione di un approccio multidisciplinare, incoraggiando una "stretta collaborazione tra i professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica cognitiva". Le *Linee* invitano quindi all'incoraggiamento all'utilizzo di "strumenti alternativi al procedimento giudiziario quali la mediazione, la diversion (dei meccanismi giudiziari) e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie" ogni qualvolta possano servire al meglio l'interesse superiore del minore. Le misure e sanzioni per minori in conflitto con la legge "dovrebbero sempre costituire risposte costruttive e personalizzate agli atti perpetrati, tenendo conto del principio della proporzionalità, dell'età del minore,

del suo benessere e dello sviluppo psico-fisico e delle circostanze del caso. Dovrebbero essere garantiti il diritto all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, alla riabilitazione e al reinserimento."

4.2 Aperture "riparative" nel sistema penale minorile Italiano

Mentre a livello normativo internazionale si delineano i contorni di una "giustizia a misura di minore", che sempre di più adotta i principi, persegue gli obiettivi e incoraggia le pratiche della giustizia riparativa, in Italia si sviluppa una giustizia minorile attenta alle specificità dei minori, che lascia progressivamente spazio all'utilizzo di pratiche riparative in modo complementare rispetto al procedimento penale.

Il primo passo è stato compiuto nel 1934 con l'istituzione del Tribunale per i Minorenni, con una composizione che include esperti in problematiche minorili, con una formazione specialistica che consenta la considerazione e la tutela personale, oltre che legale, del minore nell'ambito del procedimento.

L'importanza di questa specializzazione trova conferma nel fatto che la magistratura minorile ha avuto un ruolo centrale nella diffusione di pratiche riparative (in particolare della mediazione penale, la più diffusa in Italia).

Il processo minorile introdotto con DPR 448/1988 (c.d. codice di procedura penale minorile), oltre a rispettare i diritti fondamentali dei minori quali enunciati nelle varie fonti internazionali, lascia qualche apertura all'utilizzo di pratiche riparative, che la magistratura minorile ha sfruttato e a tratti "forzato" per estenderne le possibilità.

In particolare, spazi per l'utilizzo di programmi riparativi sono offerti dagli articoli 9 (*accertamenti sulla personalità del minore*) e 28 (*sospensione del processo e messa alla prova*) del DPR 448/1988.

L'articolo 9 offre una prima possibilità applicativa in fase pre-processuale. In base a tale norma il "*Pubblico Ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili*" (1°c.). Al 2° comma dello stesso articolo è previsto che il pubblico ministero e il giudice possano "*assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità*". Questo secondo comma, consentendo sia al giudice che al PM di acquisire informazioni sui minori consultando esperti senza formalità di procedura, è stato utilizzato nella pratica (inizialmente dal Tribunale per i Minorenni di Torino e poi anche in altre sedi) per indagare la disponibilità del minore a incontrarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta in essere e ad avviare un processo di responsabilizzazione, anche attraverso attività di riparazione già in fase di indagini preliminari e quindi pre-processuale⁷³. Questo tipo di prassi può considerarsi un vero meccanismo di *diversion* pre-processuale, che consente di utilizzare percorsi riparativi in alternativa all'inizio del processo penale, all'esito positivo dei quali il PM può decidere di richiedere l'archiviazione (come nei casi di esito positivo dei percorsi riparativi nell'ambito del Progetto Ricominciamo) o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 c.p.p. min.)⁷⁴.

⁷³ Cfr. G. Tramontano D. Barba, *La mediazione penale minorile*, cit., p. 77.

⁷⁴ Anche se la pronuncia di irrilevanza del fatto ha una funzione di "decriminalizzare" il fatto che, almeno formalmente, mal si concilia con gli obiettivi riparativi di consapevolezza dell'accaduto e delle conseguenze da parte del reo e relativa assunzione di responsabilità. Lo stesso si potrebbe dire per il terzo sbocco che l'impianto di una pratica riparativa nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 9 DPR 448/1988 potrebbe avere: il perdono giudiziale (art 169 c.p.), che è espressione di un approccio paternalistico da parte dello stato che, almeno in teoria, mal si concilia con i principi della "riparazione".

Nella fase successiva al rinvio a giudizio, è invece possibile avvalersi dell'istituto della messa alla prova ai sensi dell'articolo 28 del DPR 448/1998, che permette di sospendere il processo per intraprendere un percorso alternativo alla sua prosecuzione.

In particolare, il giudice può disporre la sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di osservazione, trattamento e sostegno al fine di valutare la personalità del minore all'esito della prova. Il minore viene affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e ai servizi socio-assistenziali degli enti locali e il giudice *“può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato”*. La sospensione viene disposta sulla base di un progetto d'intervento predisposto dall'Ufficio Servizio Sociale per i minorenni (USSM) in collaborazione con i servizi sociali assistenziali degli Enti Locali, che interagiscono con il minore nell'individuazione delle prescrizioni (cfr. dlgs. 272/1989 art. 27 c. 2).

Il progetto deve essere adeguato e fattibile, redatto coinvolgendo il minore, la sua famiglia e il suo «ambiente di vita»; deve essere modellato sulla base della personalità in formazione e delle capacità del minore, del fatto di reato commesso e delle conseguenze da questo derivate. È necessario prevedere anche le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa e gli altri impegni specifici che il minore assume, individuando le prescrizioni volte agli obiettivi della rieducazione e di reinserimento sociale. È fondamentale che il minore presti il proprio consenso, accettando e confermando la sua disponibilità a osservare le prescrizioni.

Al termine della “prova” il giudice valuta il comportamento del minorenne e l’evoluzione della sua personalità e, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara con sentenza l’estinzione del reato (art. 29 DPR 448/1988).

Si tratta dunque, anche in questo caso, di uno strumento di *diversion* dal procedimento penale in fase intra-processuale, sia pure monitorato dal giudice: il suo esito positivo comporta l’uscita del minore dal sistema penale.

Nel quadro della messa alla prova, che presenta già in se’ elementi propri dell’approccio riparativo - quali la volontarietà, la responsabilizzazione, la partecipazione del reo alle decisioni, la considerazione della vittima, della comunità e delle conseguenze del reato a fini riparatori - si sono innestate (sotto forma di prescrizioni) la maggior parte delle pratiche di mediazione penale e di *conferencing* realizzate nella prassi italiana in ambito minorile⁷⁵. Il progetto “riparativo” prevede inoltre frequentemente la prestazione di lavori di pubblica utilità a fini riparatori e di stimolo allo sviluppo di una sensibilità per i più deboli e bisognosi.⁷⁶

Pratiche riparative sono poi state utilizzate anche (a) nell’ambito dell’esecuzione della pena, individuando sanzioni di carattere reintegrativo, ricorrendo il più possibile ad attività riparatorie e di pubblica utilità⁷⁷, e (b) nell’ambito di progetti di reinserimento sociale al rientro a casa o in comunità di minori usciti dall’istituto penale minorile⁷⁸.

Si ricordano infine le *Linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale minorile* stilate dal Dipartimento per la Giustizia minorile nel 2008, che contengono l’espreso invito a promuovere pratiche riparative e

⁷⁵ Cfr. I. Mastropasqua, *Le esperienze di ‘conferencing’ in area penale minorile*, cit. p. 141

⁷⁶ Cfr. la pubblicazione del Ministero della Giustizia, *Esperienze di giustizia riparativa (2012-2013)*

⁷⁷ Cfr. il 9° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della CRC in Italia 2015-2016, p. 175

⁷⁸ Cfr. I. Mastropasqua, *Le esperienze di ‘conferencing’ in area penale minorile*, cit. p. 140.

l'auspicio di una più generale diffusione di una cultura della riparazione. In particolare si invita *“a promuovere ed avviare nuove modalità di incontro fra autore e vittima di reato che comprendano – in collaborazione con gli istituti penali per i minorenni e gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni – la sperimentazione di attività di mediazione penitenziaria, nonché attività di group conferencing ovvero gruppi di pacificazione.*

I primi programmi di group conferencing [...] vengono oggi utilizzati per riunire insieme vittime ed autori del conflitto, spesso esplosi in una condotta deviante, unitamente alle loro famiglie in modo da renderne possibile, in un contesto più ampio, la soluzione. Differentemente dalla mediazione autore-vittima, nella quale si fronteggiano, alla presenza di un mediatore, un autore ed una vittima, nel conferencing si assiste alla inclusione, durante gli incontri di riparazione, di altri soggetti oltre all'autore ed alla vittima, quali i membri della famiglia e i “sostenitori” delle parti in conflitto.

Altrettanto si auspica l'avvio di gruppi di incontro tra vittime e autori di reato non direttamente in rapporto tra loro, bensì accomunati dalla tipologia della offesa o del reato. La gestione delle controversie, realizzata attraverso l'utilizzo di strumenti quali i gruppi di pacificazione e i conferencing, è di particolare interesse perchè vicina alla specificità minorile, in quanto attraverso tali programmi viene mobilitata la comunità più allargata, viene promossa l'inclusione e rinsaldato il legame sociale, elementi tutti che contribuiscono a generare benessere e sicurezza, soprattutto nel soggetto in formazione”.

L'affermazione di tali pratiche *“nel medio termine potrà condurre alla diffusione di un nuovo modello di giustizia, quello riparativo, e nel lungo termine potrà contribuire ad abbassare il livello di aggressività, violenza e prevaricazione che*

ormai caratterizza molta parte delle relazioni interpersonali tra i giovani, terreno fertile, in cui affonda radici la condotta reato.”

5. Considerazioni conclusive

Al termine di questo lavoro sulla giustizia riparativa, sembra potersi concludere che le basi per una evoluzione “riparativa” della giustizia minorile sono state poste, sia a livello nazionale che internazionale. Ciò è avvenuto anche grazie ai numerosi contributi degli studiosi della materia e degli organi e istituzioni sovranazionali, che hanno tentato di individuare i tratti comuni alle varie pratiche “riparative” messe in atto nel mondo, allo scopo di fornire delle linee guida e di incentivare gli Stati a favorirne la diffusione.

E’ dunque in atto in ambito minorile un graduale superamento del sistema retributivo e della sua indifferenza verso la sofferenza e le esperienze emotive che il reato racchiude in sé e nelle sue conseguenze, verso l’acquisizione di modelli diversi di giustizia che mettono al centro della loro attenzione le persone coinvolte dal reato, con i loro sentimenti, emozioni e relazioni. La giustizia riparativa dà voce a queste persone, mette le une davanti alle altre, cerca di reinstaurare la comunicazione e di permettere il riconoscimento reciproco.

Così facendo è consentito all’autore del reato di *“scrollarsi di dosso l’identità di reo e alla vittima di scrollarsi di dosso l’identità di vittima e a entrambi di recuperare una dimensione di normalità”*⁷⁹. Il superamento (non cancellazione) del passato permette il cambiamento del minore, di tipo cognitivo (presa di consapevolezza), etico (assunzione di responsabilità), sociale (sviluppo di una coscienza civica) e comportamentale (riorganizzazione delle proprie attività e relazioni). Questo

⁷⁹ Sono parole di Anna Baldelli, Procuratore della Repubblica presso il TM Piemonte e Valle d’Aosta, pronunciate al convegno “Progetto Ricominciamo. Cambiare è possibile” tenuto a Torino il 15 dicembre 2017.

cambiamento necessita di un accompagnamento fattivo ed emozionale⁸⁰ che la giustizia riparativa cerca di fornire, con il coinvolgimento della famiglia, della comunità, delle istituzioni e avvalendosi dell'opera di coordinamento e facilitazione di professionisti con una formazione specifica.

La giustizia riparativa, oltre a cercare di curare il passato, interviene con la progettazione di un'azione che guarda al futuro, dei reati e delle vittime, come persone integre, non sminuite dall'esperienza del reato⁸¹, volta a creare e valorizzare le competenze dei ragazzi coinvolti al fine della loro soddisfazione e positiva reintegrazione nei loro contesti familiari e sociali. Il coinvolgimento della comunità nei progetti riparativi e il loro esito positivo porta al rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità e, in ultima istanza, a un aumento del senso di sicurezza, di armonia sociale e del benessere collettivo.

Lavorare in un'ottica riparativa significa anche lavorare per la prevenzione, non solo dei reati, ma di ogni comportamento conflittuale.

In relazione a ciò la scuola merita una particolare attenzione come luogo privilegiato di formazione dei giovani. La diffusione di una cultura "riparativa" nelle scuole, come modalità di gestione dei conflitti, di comportamenti antisociali che non necessariamente costituiscano reato, permetterebbe di anticipare l'azione preventiva e di trasmettere ai giovani competenze relazionali e sociali di gestione dei conflitti improntate alla fiducia, alla comprensione e al rispetto dell'altro.

"All'inizio di tutto, c'è la relazione, ci sono i rapporti interpersonali e la necessità di imparare a gestirli, in ogni situazione della vita in cui occorre trovare il giusto

⁸⁰ G. Zara, La psicologia criminale minorile, cit. p. 175.

⁸¹ Cfr. i lavori del Tavolo 13 (dedicato alla giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime) all'interno degli Stati generali dell'esecuzione penale convocati presso il Ministero della Giustizia, Allegato 3 p.2., disponibile su https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf

equilibrio con gli altri". Con queste parole, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza apriva il convegno del 15 novembre 2016 intitolato *"Dal conflitto al rispetto: verso una cultura della mediazione"*.

E la strada per la diffusione della cultura "riparativa" va percorsa non negando il conflitto, ma educando alla gestione della litigiosità interpersonale, possibilmente già da bambini.

Si tratta di una tematica tanto importante che la stessa legge n. 112 del 2011, istitutiva dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza pone esplicitamente fra gli obiettivi da perseguire proprio quello di "favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore" (art. 3, c. 1, lett. o).

Bibliografia

- AA. VV. – *Il libro dell'incontro*, a cura di G. Bertagna A. Ceretti C. Mazzuccato, il Saggiatore, 2015
- AA.VV. - *Ricominciamo: cambiare è possibile. Voci di un progetto di giustizia riparativa*, 2017, scaricabile dal sito ASAI (vedi sitografia sotto)
- AA. VV. – *Teorie e pratiche di lavoro con le famiglie in area penale minorile*, a cura di I. Mastropasqua e N. Buccellato, Gangemi Editore, 2016
- A. Ceretti, *Quella sottile linea rossa che unisce tutte le esperienze delle vittime*, Atti del Convegno *Sto imparando a non odiare*, Ristretti Orizzonti, Padova, Anno 10, N. 4 Luglio-Agosto 2008
- L. Eusebi, *Dinnanzi alla fragilità rappresentata dall'errore. Giustizia e prevenzione in rapporto alle condotte criminose*, contributo al IV Convegno ecclesiale nazionale, Verona 16-20 ottobre 2006, in *Il Regno – Documenti*, 2006
- A. Guidi V. Palmieri F. Miraglia, *Mai più un bambino*, Armando Editore, 2013
- G. Mannozi G.A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli Editore, 2017
- T. Marshall, *Restaurative Justice: an overview*, a report by the Home Office, Research Development and Statistic Directorate, London, 1999
- I. Mastropasqua, *Le esperienze di 'conferencing' in area penale minorile*, in *Minori giustizia*, (1) 2016, pp. 135-147
- J. Morineau, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2003
- V. Palmieri, E. Grimaldi, F. Grimaglia – *I Malamente. Le nuove marginalità: ragazzi messi alla prova*, Armando Editore, 2013
- L. Stutzman Amstuz e J.H. Mullet, *The little book of restorative Discipline for Schools*, Good Books, 2015
- G. Tramontano D. Barba, *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Carocci Editore, 2017
- M.S. Umbreit , R.B. Coates, B. Vos, *The impact of Victim-Offender Mediation: two Decades of research*, in "Federal Probation", 2001, LXV, 3, pp29-35
- G. Zara – *La psicologia criminale minorile*, Carocci editore, 2006

- Howard Zehr, *Retributive Justice, Restorative Justice, in New perspectives on crime and Justice, Occasional paper* (4), 1985
- ID. *Changing Lenses: a new focus on crime and justice, Heraldpress, Scottsdale* (PA), 1990
- ID. *The little book of restorative Justice revised and updated, Good Books, 2015*

Sitografia

<https://www.asai.it>

<https://www.iirp.edu>

<https://www.euforumrj.org/>

<https://www.restorativejustice.com/>

<https://emu.edu/now/restorative-justice/>

<http://www.ragazzidentro.it>

<http://www.youtube.com/watch?v=C7q3BYNTf1s>

<http://www.youtube.com/watch?v=7UcBki mNtco>

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato3b.pdf

https://drive.google.com/file/d/1gFw6Njvt0Tsa_p6DR9yyv_fNbxPGqP6Y/view